

RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE

Paragrafo 1. Breve premessa storica

Paragrafo 2. Novità introdotte dalla legge n. 205 del 2000

2.1 Rito speciale

a) Disposizioni particolari sul processo
in determinate materie

b) Ricorso avverso il silenzio
della pubblica amministrazione

2.2 Procedimenti semplificati 1

2.3 Misure cautelari

2.4 Giurisdizione esclusiva

2.5 Pubblicità degli atti amministrativi

2.6 Produzione dei documenti 1

2.7 Motivi aggiunti

RIFLESSIONI SULLA RIFORMA DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO

INDICE

Paragrafo 1. Breve premessa storica

Paragrafo 2. Novità introdotte dalla legge n. 205 del 2000

2.1 Rito speciale

a) Disposizioni particolari sul processo
in determinate materie

b) Ricorso avverso il silenzio
della pubblica amministrazione

2.2 Procedimenti semplificati 1

2.3 Misure cautelari

2.4 Giurisdizione esclusiva

2.5 Pubblicità degli atti amministrativi

2.6 Produzione dei documenti 1

2.7 Motivi aggiunti

2.8 Diritto di accesso

2.9 Ricorso in materia pensionistica

2.10 Esecuzione e sospensione delle sentenze

2.11 Consulenza tecnica

2.12 Notificazione del ricorso

2.13 Questioni pregiudiziali

2.14 Perenzione

2.15 Rinvio della controversia al Tar

2.16 Pareri del Consiglio di Stato

2.17 Regolamento di competenza 4 **RIFLESSIONI SULLA RIFORMA
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
SINTESI**

Il lavoro consiste nell'elaborazione di riflessioni relative agli istituti innovati e introdotti *ex novo* dalla legge del 21 luglio 2000 n. 205, che ha disposto in materia di giustizia amministrativa, per consentire un ausilio alla comprensione della nuova disciplina del processo amministrativo.

Sono stati esaminati gli istituti che, a parere della scrivente, rivestono maggiore interesse giuridico.

Tra i temi trattati, sono stati oggetto di maggiore approfondimento gli istituti relativi all'esecuzione o alla sospensione delle sentenze, alla giurisdizione esclusiva, le misure cautelari, al rito speciale, sia nel caso di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sia nel caso di disposizioni particolari sul processo in determinate materie.

Altri temi trattati attengono ai procedimenti semplificati, alle questioni pregiudiziali, alla perenzione, al ricorso in materia pensionistica, alla produzione dei documenti, nonché alla pubblicità degli atti amministrativi.

Qualche riflessione è stata dedicata all'istituto dei motivi aggiunti, della consulenza tecnica, del diritto di accesso, della notificazione del ricorso, dei pareri del Consiglio di Stato, del regolamento di competenza, del rinvio della controversie al Tar.

Paragrafo 1.

Breve premessa storica

La giustizia amministrativa storicamente nasce con la separazione dei poteri dello Stato di diritto.

Sin dall'inizio si configura come prerogativa del potere assoluto del sovrano, che governa attraverso la pubblica amministrazione.

Infatti, il contenzioso amministrativo veniva devoluto a speciali organi amministrativi.

- 2.6 Produzione dei documenti 1
 - 2.7 Motivi aggiunti
 - 2.8 Diritto di accesso
 - 2.9 Ricorso in materia pensionistica
 - 2.10 Esecuzione e sospensione delle sentenze
 - 2.11 Consulenza tecnica
 - 2.12 Notificazione del ricorso
 - 2.13 Questioni pregiudiziali
 - 2.14 Perenzione
 - 2.15 Rinvio della controversia al Tar
 - 2.16 Pareri del Consiglio di Stato
 - 2.17 Regolamento di competenza
- 4 RIFLESSIONI SULLA RIFORMA
DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO
SINTESI**

Il lavoro consiste nell'elaborazione di riflessioni relative agli istituti innovati e introdotti *ex novo* dalla legge del 21 luglio 2000 n. 205, che ha disposto in materia di giustizia amministrativa, per consentire un ausilio alla comprensione della nuova disciplina del processo amministrativo.

Sono stati esaminati gli istituti che, a parere della scrivente, rivestono maggiore interesse giuridico.

Tra i temi trattati, sono stati oggetto di maggiore approfondimento gli istituti relativi all'esecuzione o alla sospensione delle sentenze, alla giurisdizione esclusiva, le misure cautelari, al rito speciale, sia nel caso di ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, sia nel caso di disposizioni particolari sul processo in determinate materie.

Altri temi trattati attengono ai procedimenti semplificati, alle questioni pregiudiziali, alla perenzione, al ricorso in materia pensionistica, alla produzione dei documenti, nonché alla pubblicità degli atti amministrativi.

Qualche riflessione è stata dedicata all'istituto dei motivi aggiunti, della consulenza tecnica, del diritto di accesso, della notificazione del ricorso, dei pareri del Consiglio di Stato, del regolamento di competenza, del rinvio della controversie al Tar.

Paragrafo 1.
Breve premessa storica

La giustizia amministrativa storicamente nasce con la separazione dei poteri dello Stato di diritto. Sin dall'inizio si configura come prerogativa del potere assoluto del sovrano, che governa attraverso la pubblica amministrazione.

Infatti, il contenzioso amministrativo veniva devoluto a speciali organi amministrativi.

Questo sistema, però, non garantiva un'imparzialità del giudizio, perché l'organo giudicante restava ingerito nell'amministrazione da giudicare.

Successivamente, nel 1889 con l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, venne conferita una competenza giurisdizionale generale ad un organo esterno alla pubblica amministrazione, i cui membri venivano scelti, però, dal Potere Esecutivo, di cui la pubblica amministrazione rappresentava la *longa manus*.

Il Consiglio di Stato, però, si limitava a conoscere unicamente della legittimità delle questioni sottopostegli, inerenti interessi legittimi.

Restavano, pertanto, escluse dalla cognizione del Consiglio di Stato sia i diritti soggettivi, sia le questioni di merito.

Nel corso degli anni il legislatore, in ipotesi tassativamente previste, non suscettibili di estensione analogica, ha ricompreso nella giurisdizione amministrativa la conoscenza del merito, nonché dei diritti soggettivi (c.d. giurisdizione esclusiva).

I due ambiti non sempre coincidono, perché, a volte, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto soltanto interessi legittimi e diritti soggettivi, altre volte, anche se in casi minoritari, ha ad oggetto anche il merito.

Il processo amministrativo si caratterizza ben presto per essere un processo basato sul sistema dispositivo, ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell'oralità e della collegialità.

Per questi aspetti il processo amministrativo risulta molto simile al processo civile, ma da questo si discosta per la presenza dei controinteressati, quale parte necessaria del giudizio, e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi, in considerazione del tipo di cognizione conferita al giudice amministrativo.

Essendo, infatti, tale cognizione relativa alla sola legittimità degli atti avverso i tre vizi dell'incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, non sono ammessi mezzi di prova, quali il giuramento, la confessione, la testimonianza, le perizie, le ispezioni, in quanto non necessari per la decisione.

Più precisamente, la prova per eccellenza del processo amministrativo è costituita dalla prova documentale, fornita dalla pubblica amministrazione, che è l'organo emanante ed unico detentore degli atti amministrativi.

Qualche deroga in materia istruttoria è presente nel caso in cui il giudice amministrativo conosce la questione anche nel merito.

L'evoluzione del processo amministrativo è stata costante nel tempo, soprattutto ad opera della giurisprudenza, fino ad approdare alla riforma apportata con la L. n. 205/00, che ha innovato profondamente alcuni istituti processuali, eliminando lo squilibrio esistente fra le parti, determinato dalla posizione di predominanza della pubblica amministrazione, in quanto detentrica della prova processuale per eccellenza.

Come si approfondirà meglio nel prosieguo, a seguito del cambiamento della struttura portante del processo amministrativo, per consentire una maggiore tutela del privato cittadino, l'atto amministrativo può essere prodotto in giudizio anche dal ricorrente e sono ammessi ulteriori mezzi di prova.

Paragrafo 2.
Novità introdotte dalla legge n. 205 del 2000

La L. n. 205/00 riforma il processo amministrativo, favorendone la progressiva assimilazione al processo civile. La novità di maggior pregio, che si ripercuote su tutte le norme, consiste nell'esplicitazione di alcune regole processuali, che in passato si mutuavano dal processo civile per identità di ratio.

Con la presente riforma il processo amministrativo, così come configurato storicamente, perde i suoi caratteri

La giustizia amministrativa storicamente nasce con la separazione dei poteri dello Stato di diritto. Sin dall'inizio si configura come prerogativa del potere assoluto del sovrano, che governa attraverso la pubblica amministrazione.

Infatti, il contenzioso amministrativo veniva devoluto a speciali organi amministrativi.

Questo sistema, però, non garantiva un'imparzialità del giudizio, perché l'organo giudicante restava ingerito nell'amministrazione da giudicare.

Successivamente, nel 1889 con l'istituzione della IV sezione del Consiglio di Stato, venne conferita una competenza giurisdizionale generale ad un organo esterno alla pubblica amministrazione, i cui membri venivano scelti, però, dal Potere Esecutivo, di cui la pubblica amministrazione rappresentava la *longa manus*.

Il Consiglio di Stato, però, si limitava a conoscere unicamente della legittimità delle questioni sottopostegli, inerenti interessi legittimi.

Restavano, pertanto, escluse dalla cognizione del Consiglio di Stato sia i diritti soggettivi, sia le questioni di merito.

Nel corso degli anni il legislatore, in ipotesi tassativamente previste, non suscettibili di estensione analogica, ha ricompreso nella giurisdizione amministrativa la conoscenza del merito, nonché dei diritti soggettivi (c.d. giurisdizione esclusiva).

I due ambiti non sempre coincidono, perché, a volte, la giurisdizione esclusiva ha ad oggetto soltanto interessi legittimi e diritti soggettivi, altre volte, anche se in casi minoritari, ha ad oggetto anche il merito.

Il processo amministrativo si caratterizza ben presto per essere un processo basato sul sistema dispositivo, ad impulso di parte, nonché sul principio del contraddittorio, dell'oralità e della collegialità.

Per questi aspetti il processo amministrativo risulta molto simile al processo civile, ma da questo si discosta per la presenza dei controinteressati, quale parte necessaria del giudizio, e per la limitazione dei mezzi istruttori ammessi, in considerazione del tipo di cognizione conferita al giudice amministrativo.

Essendo, infatti, tale cognizione relativa alla sola legittimità degli atti avverso i tre vizi dell'incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge, non sono ammessi mezzi di prova, quali il giuramento, la confessione, la testimonianza, le perizie, le ispezioni, in quanto non necessari per la decisione.

Più precisamente, la prova per eccellenza del processo amministrativo è costituita dalla prova documentale, fornita dalla pubblica amministrazione, che è l'organo emanante ed unico detentore degli atti amministrativi.

Qualche deroga in materia istruttoria è presente nel caso in cui il giudice amministrativo conosce la questione anche nel merito.

L'evoluzione del processo amministrativo è stata costante nel tempo, soprattutto ad opera della giurisprudenza, fino ad approdare alla riforma apportata con la L. n. 205/00, che ha innovato profondamente alcuni istituti processuali, eliminando lo squilibrio esistente fra le parti, determinato dalla posizione di predominanza della pubblica amministrazione, in quanto detentrica della prova processuale per eccellenza.

Come si approfondirà meglio nel prosieguo, a seguito del cambiamento della struttura portante del processo amministrativo, per consentire una maggiore tutela del privato cittadino, l'atto amministrativo può essere prodotto in giudizio anche dal ricorrente e sono ammessi ulteriori mezzi di prova.

Paragrafo 2.

Novità introdotte dalla legge n. 205 del 2000

La L. n. 205/00 riforma il processo amministrativo, favorendone la progressiva assimilazione al processo civile. La novità di maggior pregio, che si ripercuote su tutte le norme, consiste nell'esplicitazione di alcune regole processuali, che in passato si mutuavano dal processo civile per identità di ratio.

Con la presente riforma il processo amministrativo, così come configurato storicamente, perde i suoi connotati tipici, caratterizzato dalla preminenza della pubblica amministrazione e dalla limitazione dei mezzi istruttori e degli istituti processuali utilizzabili.

Cade, di conseguenza, quel muro creatosi nel corso degli anni tra le regole processuali dei diversi giudizi, dovuto alla differente visione della pubblica amministrazione e al tipo di cause sottoposte alla giurisdizione c.d. speciale.

Si legge la tendenza del legislatore di voler uniformare le procedure che reggono il processo non solo tra giudizio civile e giudizio amministrativo, ma anche tra questi ultimi ed il giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Si registra senza dubbio la netta prevalenza delle regole processuali civili su quelle processuali amministrative e della Corte dei conti.

Scopo della riforma è quello di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale del privato nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal fine, è stato introdotto il rito speciale, i procedimenti semplificati, la nuova disciplina sulle misure cautelari, l'estensione dei casi di giurisdizione esclusiva, oltre ad altre novità di seguito esaminate.

2.1 Rito speciale

a) Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

L'art. 4 della L. n. 205/00 inserisce nella L. n. 1034/71 l'art. 23 bis, con lo scopo di creare processi più celeri per assicurare una rapida risposta del giudice di fronte a controversie inerenti interessi legittimi di particolare rilevanza pubblica.

Le controversie sono attinenti ai provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi, ai provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di opere, di forniture e di servizi pubblici, ai provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, ai provvedimenti di funzionamento e di scioglimento degli enti locali, ai provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, ai provvedimenti di nomina.

In questi procedimenti i termini processuali sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine per proporre ricorso nei termini ordinari, il quale resta invariato: la norma garantisce una maggiore tutela del privato, in modo tale che la celerità del processo non possa ledergli.

Viene conferito al giudice il potere di accelerare il processo in sede di domanda cautelare, in quanto attraverso un sommario esame del ricorso, se appare l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, nonché la completezza del contraddittorio, il giudice fissa con ordinanza la data per la discussione del merito entro 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza stessa.

Tale ordinanza dispone anche sulle misure cautelari, ma il ricorso ad esse è ammesso solo in caso di estrema gravità, in quanto l'udienza di merito è fissata entro breve termine e la sentenza viene pubblicata entro sette giorni dalla data della udienza.

La previsione delle misure cautelari, in un giudizio con termini processuali ridotti, è garanzia di maggiore tutela.

La norma non precisa quali misure cautelari sono ammesse, né richiama il precedente art. 3, che innova la disciplina delle misure cautelari.

Invero, poiché la disciplina è molto simile a quella contenuta nell'art. 3, quanto ai presupposti (danno grave ed irreparabile, ragionevole probabilità del buon esito del ricorso) ed alle conseguenze (fissazione dell'udienza del merito) e poiché la norma parla genericamente di misure cautelari, si deve ritenere che sono ammesse la sospensione e l'ingiunzione al pagamento di somme.

La L. n. 205/00 riforma il processo amministrativo, favorendone la progressiva assimilazione al processo civile.

La novità di maggior pregio, che si ripercuote su tutte le norme, consiste nell'esplicitazione di alcune regole processuali, che in passato si mutuavano dal processo civile per identità di ratio.

Con la presente riforma il processo amministrativo, così come configurato storicamente, perde i suoi connotati tipici, caratterizzato dalla preminenza della pubblica amministrazione e dalla limitazione dei mezzi istruttori e degli istituti processuali utilizzabili.

Cade, di conseguenza, quel muro creatosi nel corso degli anni tra le regole processuali dei diversi giudizi, dovuto alla differente visione della pubblica amministrazione e al tipo di cause sottoposte alla giurisdizione c.d. speciale.

Si legge la tendenza del legislatore di voler uniformare le procedure che reggono il processo non solo tra giudizio civile e giudizio amministrativo, ma anche tra questi ultimi ed il giudizio innanzi alla Corte dei conti.

Si registra senza dubbio la netta prevalenza delle regole processuali civili su quelle processuali amministrative e della Corte dei conti.

Scopo della riforma è quello di garantire l'effettività della tutela giurisdizionale del privato nei confronti della pubblica amministrazione.

A tal fine, è stato introdotto il rito speciale, i procedimenti semplificati, la nuova disciplina sulle misure cautelari, l'estensione dei casi di giurisdizione esclusiva, oltre ad altre novità di seguito esaminate.

2.1 Rito speciale

a) Disposizioni particolari sul processo in determinate materie

L'art. 4 della L. n. 205/00 inserisce nella L. n. 1034/71 l'art. 23 bis, con lo scopo di creare processi più celeri per assicurare una rapida risposta del giudice di fronte a controversie inerenti interessi legittimi di particolare rilevanza pubblica.

Le controversie sono attinenti ai provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi, ai provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione di opere, di forniture e di servizi pubblici, ai provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti, ai provvedimenti di funzionamento e di scioglimento degli enti locali, ai provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, ai provvedimenti di nomina.

In questi procedimenti i termini processuali sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine per proporre ricorso nei termini ordinari, il quale resta invariato: la norma garantisce una maggiore tutela del privato, in modo tale che la celerità del processo non possa ledergli.

Viene conferito al giudice il potere di accelerare il processo in sede di domanda cautelare, in quanto attraverso un sommario esame del ricorso, se appare l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, nonché la completezza del contraddittorio, il giudice fissa con ordinanza la data per la discussione del merito entro 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza stessa.

Tale ordinanza dispone anche sulle misure cautelari, ma il ricorso ad esse è ammesso solo in caso di estrema gravità, in quanto l'udienza di merito è fissata entro breve termine e la sentenza viene pubblicata entro sette giorni dalla data della udienza.

La previsione delle misure cautelari, in un giudizio con termini processuali ridotti, è garanzia di maggiore tutela.

La norma non precisa quali misure cautelari sono ammesse, né richiama il precedente art. 3, che innova la disciplina delle misure cautelari.

Invero, poiché la disciplina è molto simile a quella contenuta nell'art. 3, quanto ai presupposti (danno grave ed irreparabile, ragionevole probabilità del buon esito del ricorso) ed alle conseguenze (fissazione dell'udienza del merito) e poiché la norma parla genericamente di misure cautelari, si deve ritenere che sono ammesse la sospensione e l'ingiunzione al pagamento di somme.

Le misure cautelari sono adottate solo in caso di estrema gravità ed urgenza e sul presupposto che, ad un esame sommario, vi sia una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

Pertanto, si potrebbe concludere che la proposizione della domanda cautelare avrebbe la funzione di accelerare i tempi del processo, ma non comporta la concessione in concreto della misura cautelare, in quanto il processo è di breve durata.

E' ammesso l'appello avverso il rigetto della domanda cautelare, con il termine per l'appello ridotto alla metà rispetto ai termini ordinari; l'unico termine non ridotto è quello per la proposizione del ricorso di primo grado per garantire la corretta predisposizione della difesa in materie complesse, quali quelle in esame.

La norma consente di proporre appello avverso il solo dispositivo, con riserva dei motivi, in caso di richiesta della sospensione della sentenza di primo grado: questa disposizione garantisce la celerità del processo ed effettività della tutela.

La stessa disciplina si applica in caso di appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado.

La competenza in questi giudizi resta in capo al collegio e non viene delegata al giudice in funzione monocratica.

L'applicabilità di tale rito al di fuori delle materie indicate nella norma deve escludersi, in quanto si tratta di un rito speciale e non ordinario.

b) Ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione

L'art. 2 della L. n. 205/00 inserisce nella L. n. 1034/71 l'art. 21 bis, che disciplina il giudizio in caso di silenzio della pubblica amministrazione.

La norma rappresenta una novità importante, perché per la prima volta viene concessa tutela giurisdizionale *ad hoc* per il caso del silenzio della pubblica amministrazione.

Si deve ritenere che il silenzio di cui parla la norma sia da ricomprendere nelle ipotesi in cui la legge lo qualifica come rifiuto o inadempimento. Tale norma risulta essere quanto mai opportuna, in presenza della disciplina introdotta dalla L. n. 241/90, che obbliga la pubblica amministrazione ad adottare l'atto amministrativo entro un termine preciso e, comunque, attraverso un comportamento positivo.

Questa norma aveva problemi di coordinamento con le norme precedenti, le quali prevedevano anche l'ipotesi di silenzio rifiuto e di silenzio accoglimento della pubblica amministrazione, in funzione di risposta alle istanze dei privati.

La procedura utilizzata è più snella rispetto a quella del rito ordinario.

Più precisamente, si tratta della procedura prevista per le cause non contenziose (c.d. volontaria giurisdizione nel processo civile): infatti, la sentenza, con motivazione succinta, è emessa in camera di consiglio nel rispetto del contraddittorio.

Si tratta di un giudizio a carattere non impugnatorio, in quanto è attivabile se non è stato emanato alcun atto da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre, la cognizione del giudice è circoscritta alla legittimità, in assenza di espressa previsione relativa al merito, per cui i mezzi di prova utilizzabili sono limitati.

Anche in questo caso i termini per la definizione del giudizio sono ridotti: 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso oppure 30 giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori, in caso venga disposta l'istruttoria.

Anche i termini per l'appello sono ridotti rispetto a quelli ordinari; infatti, sono previsti 30 giorni in caso di notifica della sentenza o, in assenza di notifica, 90 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della stessa.

Dalla disciplina emerge l'importanza di garantire la celerità al processo, anche se la competenza in questi giudizi

Invero, poiché la disciplina è molto simile a quella contenuta nell'art. 3, quanto ai presupposti (danno grave ed irreparabile, ragionevole probabilità del buon esito del ricorso) ed alle conseguenze (fissazione dell'udienza del merito) e poiché la norma parla genericamente di misure cautelari, si deve ritenere che sono ammesse la sospensione e l'ingiunzione al pagamento di somme.

Le misure cautelari sono adottate solo in caso di estrema gravità ed urgenza e sul presupposto che, ad un esame sommario, vi sia una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

Pertanto, si potrebbe concludere che la proposizione della domanda cautelare avrebbe la funzione di accelerare i tempi del processo, ma non comporta la concessione in concreto della misura cautelare, in quanto il processo è di breve durata.

E' ammesso l'appello avverso il rigetto della domanda cautelare, con il termine per l'appello ridotto alla metà rispetto ai termini ordinari; l'unico termine non ridotto è quello per la proposizione del ricorso di primo grado per garantire la corretta predisposizione della difesa in materie complesse, quali quelle in esame.

La norma consente di proporre appello avverso il solo dispositivo, con riserva dei motivi, in caso di richiesta della sospensione della sentenza di primo grado: questa disposizione garantisce la celerità del processo ed effettività della tutela.

La stessa disciplina si applica in caso di appello al Consiglio di Stato avverso le sentenze di primo grado.

La competenza in questi giudizi resta in capo al collegio e non viene delegata al giudice in funzione monocratica.

L'applicabilità di tale rito al di fuori delle materie indicate nella norma deve escludersi, in quanto si tratta di un rito speciale e non ordinario.

b) Ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione

L'art. 2 della L. n. 205/00 inserisce nella L. n. 1034/71 l'art. 21 bis, che disciplina il giudizio in caso di silenzio della pubblica amministrazione.

La norma rappresenta una novità importante, perché per la prima volta viene concessa tutela giurisdizionale *ad hoc* per il caso del silenzio della pubblica amministrazione.

Si deve ritenere che il silenzio di cui parla la norma sia da ricomprendere nelle ipotesi in cui la legge lo qualifica come rifiuto o inadempimento. Tale norma risulta essere quanto mai opportuna, in presenza della disciplina introdotta dalla L. n. 241/90, che obbliga la pubblica amministrazione ad adottare l'atto amministrativo entro un termine preciso e, comunque, attraverso un comportamento positivo.

Questa norma aveva problemi di coordinamento con le norme precedenti, le quali prevedevano anche l'ipotesi di silenzio rifiuto e di silenzio accoglimento della pubblica amministrazione, in funzione di risposta alle istanze dei privati.

La procedura utilizzata è più snella rispetto a quella del rito ordinario.

Più precisamente, si tratta della procedura prevista per le cause non contenziose (c.d. volontaria giurisdizione nel processo civile): infatti, la sentenza, con motivazione succinta, è emessa in camera di consiglio nel rispetto del contraddittorio.

Si tratta di un giudizio a carattere non impugnatorio, in quanto è attivabile se non è stato emanato alcun atto da parte della pubblica amministrazione.

Inoltre, la cognizione del giudice è circoscritta alla legittimità, in assenza di espressa previsione relativa al merito, per cui i mezzi di prova utilizzabili sono limitati.

Anche in questo caso i termini per la definizione del giudizio sono ridotti: 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso oppure 30 giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori, in caso venga disposta l'istruttoria.

Anche i termini per l'appello sono ridotti rispetto a quelli ordinari; infatti, sono previsti 30 giorni in caso di notifica della sentenza o, in assenza di notifica, 90 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della stessa.

Dalla disciplina emerge l'esigenza di garantire celerità al processo, anche se la competenza in questi giudizi resta in capo al collegio e non viene delegata al giudice in funzione monocratica.

La norma prevede, in caso di accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario, con funzione sostitutiva, di fronte all'inadempimento della pubblica amministrazione all'esecuzione della sentenza del giudice.

Tale previsione è posta a tutela del privato per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze.

Il commissario verifica preliminarmente se vi sia stato un adempimento, seppure tardivo, da parte della pubblica amministrazione, nelle more della propria nomina. Questa disposizione concede un'ulteriore possibilità di adempimento per le pubbliche amministrazioni e, pertanto, è una norma di favore della stessa.

Tale disposizione mutua la *ratio* della disciplina del giudizio di ottemperanza, ma non la procedura, che richiederebbe l'instaurazione di un nuovo giudizio.

La nomina del commissario è eventuale, in quanto è subordinata non solo all'espressa richiesta di parte, ma anche all'ulteriore inadempimento della pubblica amministrazione di fronte all'ordine del giudice.

Tale previsione normativa è simile a quella dell'art. 10 della L. 205/00, che modifica l'art. 33 della L. 1034/71, per il caso di esecuzione di sentenze non sospese.

Nella norma in esame manca la possibilità di chiedere la sospensione della sentenza di primo grado, in pendenza del giudizio di appello, in considerazione della peculiarità del giudizio, costituita dalla riduzione dei termini processuali alla metà, dall'assenza di regole rigide per lo svolgimento del processo, nonché dal termine breve per la definizione del giudizio.

2.2 Procedimenti semplificati

L'art. 9 della L. n. 205/00 sostituisce il comma 4 ed inserisce nella L. n. 1034/71 i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26.

La norma usa l'espressione decisione in forma semplificata, in quanto si tratta di sentenze, che decidono la questione solo in punto di rito, senza entrare nel merito.

In passato la norma disciplinava soltanto le questioni relative alla dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità, infondatezza, incompetenza, provvedendo in ordine alle spese.

A questi casi di decisione in punto di rito si aggiungono, con il comma 4, altri casi in cui la fondatezza, l'infondatezza, l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso risulti manifesta e per i quali non occorre l'istruzione della causa.

Tra i casi introdotti dalla legge si evidenzia il caso di manifesta fondatezza del ricorso, nel quale la decisione viene emessa, senza esame della controversia nel merito.

Questa soluzione appare, a parere di chi scrive, molto opportuna, in quanto risponde ad una logica di celerità nella definizione delle controversie amministrative, riducendo notevolmente i tempi del giudizio.

Ritengo, nel silenzio della norma, che il procedimento semplificato per il caso della manifesta fondatezza sia praticabile solo nei giudizi a carattere impugnatorio, i quali richiedono la presenza dell'atto amministrativo, che costituisce una prova processuale determinante nel giudizio amministrativo.

A queste conclusioni conduce il prosieguo della norma, nella parte in cui prevede la possibilità di decidere sull'istanza cautelare, che, come è noto, consiste nella sospensione dell'atto impugnato.

Con la nuova disciplina il Tar ed il Consiglio di Stato emettono una sentenza, la cui motivazione, sebbene succinta, si riferisce al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme.

La decisione, anche se emessa in camera di consiglio, è, comunque, assunta a seguito dell'esame istruttorio, e vengono, in ogni caso, garantiti il contraddittorio e l'impugnazione secondo i mezzi ordinari, ma con i termini ridotti alla metà.

per il deposito del ricorso oppure 30 giorni dalla data fissata per gli adempimenti istruttori, in caso venga disposta l'istruttoria.

Anche i termini per l'appello sono ridotti rispetto a quelli ordinari; infatti, sono previsti 30 giorni in caso di notifica della sentenza o, in assenza di notifica, 90 giorni dalla comunicazione della pubblicazione della stessa.

Dalla disciplina emerge l'esigenza di garantire celerità al processo, anche se la competenza in questi giudizi resta in capo al collegio e non viene delegata al giudice in funzione monocratica.

La norma prevede, in caso di accoglimento del ricorso, la nomina di un commissario, con funzione sostitutiva, di fronte all'inadempimento della pubblica amministrazione all'esecuzione della sentenza del giudice.

Tale previsione è posta a tutela del privato per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze.

Il commissario verifica preliminarmente se vi sia stato un adempimento, seppure tardivo, da parte della pubblica amministrazione, nelle more della propria nomina. Questa disposizione concede un'ulteriore possibilità di adempimento per le pubbliche amministrazioni e, pertanto, è una norma di favore della stessa.

Tale disposizione mutua la *ratio* della disciplina del giudizio di ottemperanza, ma non la procedura, che richiederebbe l'instaurazione di un nuovo giudizio.

La nomina del commissario è eventuale, in quanto è subordinata non solo all'espressa richiesta di parte, ma anche all'ulteriore inadempimento della pubblica amministrazione di fronte all'ordine del giudice.

Tale previsione normativa è simile a quella dell'art. 10 della L. 205/00, che modifica l'art. 33 della L. 1034/71, per il caso di esecuzione di sentenze non sospese.

Nella norma in esame manca la possibilità di chiedere la sospensione della sentenza di primo grado, in pendenza del giudizio di appello, in considerazione della peculiarità del giudizio, costituita dalla riduzione dei termini processuali alla metà, dall'assenza di regole rigide per lo svolgimento del processo, nonché dal termine breve per la definizione del giudizio.

2.2 Procedimenti semplificati

L'art. 9 della L. n. 205/00 sostituisce il comma 4 ed inserisce nella L. n. 1034/71 i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 26.

La norma usa l'espressione decisione in forma semplificata, in quanto si tratta di sentenze, che decidono la questione solo in punto di rito, senza entrare nel merito.

In passato la norma disciplinava soltanto le questioni relative alla dichiarazione di irricevibilità, inammissibilità, infondatezza, incompetenza, provvedendo in ordine alle spese.

A questi casi di decisione in punto di rito si aggiungono, con il comma 4, altri casi in cui la fondatezza, l'infondatezza, l'irricevibilità, l'inammissibilità, l'improcedibilità del ricorso risulti manifesta e per i quali non occorre l'istruzione della causa.

Tra i casi introdotti dalla legge si evidenzia il caso di manifesta fondatezza del ricorso, nel quale la decisione viene emessa, senza esame della controversia nel merito.

Questa soluzione appare, a parere di chi scrive, molto opportuna, in quanto risponde ad una logica di celerità nella definizione delle controversie amministrative, riducendo notevolmente i tempi del giudizio.

Ritengo, nel silenzio della norma, che il procedimento semplificato per il caso della manifesta fondatezza sia praticabile solo nei giudizi a carattere impugnatorio, i quali richiedono la presenza dell'atto amministrativo, che costituisce una prova processuale determinante nel giudizio amministrativo.

A queste conclusioni conduce il prosieguo della norma, nella parte in cui prevede la possibilità di decidere sull'istanza cautelare, che, come è noto, consiste nella sospensione dell'atto impugnato.

Con la nuova disciplina il Tar ed il Consiglio di Stato emettono una sentenza, la cui motivazione, sebbene succinta, si riferisce al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme.

La decisione, anche se emessa in camera di consiglio, è, comunque, assunta a seguito dell'esame istruttorio, e vengono, in ogni caso, garantiti il contraddittorio e l'impugnazione secondo i mezzi ordinari, ma con i termini ridotti alla metà.

Vengono disciplinate anche le ipotesi di rinuncia, di cessazione della materia del contendere, di estinzione del giudizio e di perenzione.

La norma parla genericamente di Tar e Consiglio di Stato non precisando se la composizione è collegiale o monocratica.

Le norme in materia di decisione in forma semplificata si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti: è stata applicata l'identità di *ratio* con le controversie del processo amministrativo.

Questa norma consente un notevole snellimento della procedura e dei tempi di durata del processo amministrativo.

2.3 Misure cautelari

L'art. 3 della L. n. 205/00 modifica il comma 7, inserisce i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 all'art. 21, nonché il comma 3 all'art. 28 della L. n. 1034/71 ed estende la cautela ai ricorsi straordinari innanzi al Capo di Stato con l'art. 3, comma 4, della L. n. 205/00.

Questo istituto è stato completamente riscritto.

In passato l'esistenza di gravi ed irreparabili danni derivanti dall'esecuzione dell'atto costituiva il titolo per chiedere la sospensione dell'esecuzione dello stesso.

Con la nuova formulazione della norma, la richiesta di misure cautelari è ammessa anche in presenza di un comportamento inerte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento che può adottare il giudice è sia la sospensione dell'atto, sia l'ingiunzione a pagare una somma: entrambe le misure cautelari, sono assunte in corso di causa.

Invero, la norma parla di misure cautelari in generale, il che lascerebbe intendere che si possono applicare tutte le misure cautelari del processo civile, per identità di *ratio*, venendo, in tal modo, estesa al processo amministrativo la cautela del processo civile, a garanzia di una maggiore tutela del privato.

Tuttavia, sembra improbabile che si possa estendere al processo amministrativo la misura cautelare del sequestro avverso la pubblica amministrazione o di denuncia di nuova opera o di danno temuto o di istruzione preventiva.

Sarebbe ipotizzabile, sebbene in via residuale, la misura cautelare atipica del provvedimento d'urgenza, dato che la norma parla genericamente di adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso, anche se i presupposti sono parzialmente diversi rispetto alla misura cautelare del processo amministrativo.

La cautela del processo amministrativo, tuttavia, differisce da quella del processo civile, in quanto l'ingiunzione in corso di causa di cui all'art. 186 ter c.p.c., non costituisce una misura cautelare, ma ha una funzione anticipatoria degli effetti della sentenza.

La norma in esame non disciplina, però, le condizioni di ammissibilità sulla base delle quali è possibile emettere l'ingiunzione a pagare una somma.

Al riguardo, si deve ragionevolmente ritenere che si debba prendere in prestito la disciplina propria del processo civile con i dovuti adattamenti alla peculiarità del processo amministrativo.

La proposizione dell'istanza di ingiunzione presuppone l'esistenza di una prova scritta, costituita dal provvedimento della pubblica amministrazione; di conseguenza, è esclusa la possibilità di un utilizzo di tale strumento processuale nel caso di ricorsi a carattere non impugnatorio.

Deve trattarsi, inoltre, di un provvedimento per il pagamento di somme, non essendo sufficiente un provvedimento con qualsiasi contenuto.

succinta, si riferisce al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero ad un precedente conforme.

La decisione, anche se emessa in camera di consiglio, è, comunque, assunta a seguito dell'esame istruttorio, e vengono, in ogni caso, garantiti il contraddittorio e l'impugnazione secondo i mezzi ordinari, ma con i termini ridotti alla metà.

Vengono disciplinate anche le ipotesi di rinuncia, di cessazione della materia del contendere, di estinzione del giudizio e di perenzione.

La norma parla genericamente di Tar e Consiglio di Stato non precisando se la composizione è collegiale o monocratica.

Le norme in materia di decisione in forma semplificata si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti: è stata applicata l'identità di ratio con le controversie del processo amministrativo.

Questa norma consente un notevole snellimento della procedura e dei tempi di durata del processo amministrativo.

2.3 Misure cautelari

L'art. 3 della L. n. 205/00 modifica il comma 7, inserisce i commi 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 all'art. 21, nonché il comma 3 all'art. 28 della L. n. 1034/71 ed estende la cautela ai ricorsi straordinari innanzi al Capo di Stato con l'art. 3, comma 4, della L. n. 205/00.

Questo istituto è stato completamente riscritto.

In passato l'esistenza di gravi ed irreparabili danni derivanti dall'esecuzione dell'atto costituiva il titolo per chiedere la sospensione dell'esecuzione dello stesso.

Con la nuova formulazione della norma, la richiesta di misure cautelari è ammessa anche in presenza di un comportamento inerte della pubblica amministrazione.

Il provvedimento che può adottare il giudice è sia la sospensione dell'atto, sia l'ingiunzione a pagare una somma: entrambe le misure cautelari, sono assunte in corso di causa.

Invero, la norma parla di misure cautelari in generale, il che lascerebbe intendere che si possono applicare tutte le misure cautelari del processo civile, per identità di *ratio*, venendo, in tal modo, estesa al processo amministrativo la cautela del processo civile, a garanzia di una maggiore tutela del privato.

Tuttavia, sembra improbabile che si possa estendere al processo amministrativo la misura cautelare del sequestro avverso la pubblica amministrazione o di denuncia di nuova opera o di danno temuto o di istruzione preventiva.

Sarebbe ipotizzabile, sebbene in via residuale, la misura cautelare atipica del provvedimento d'urgenza, dato che la norma parla genericamente di adozione delle misure cautelari ritenute più idonee ad assicurare internamente gli effetti della decisione sul ricorso, anche se i presupposti sono parzialmente diversi rispetto alla misura cautelare del processo amministrativo.

La cautela del processo amministrativo, tuttavia, differisce da quella del processo civile, in quanto l'ingiunzione in corso di causa di cui all'art. 186 ter c.p.c., non costituisce una misura cautelare, ma ha una funzione anticipatoria degli effetti della sentenza.

La norma in esame non disciplina, però, le condizioni di ammissibilità sulla base delle quali è possibile emettere l'ingiunzione a pagare una somma.

Al riguardo, si deve ragionevolmente ritenere che si debba prendere in prestito la disciplina propria del processo civile con i dovuti adattamenti alla peculiarità del processo amministrativo.

La proposizione dell'istanza di ingiunzione presuppone l'esistenza di una prova scritta, costituita dal provvedimento della pubblica amministrazione; di conseguenza, è esclusa la possibilità di un utilizzo di tale strumento processuale nel caso di ricorsi a carattere non impugnatorio.

Deve trattarsi, inoltre, di un provvedimento per il pagamento di somme, non essendo sufficiente un provvedimento con qualsiasi contenuto.

Tali considerazioni conducono a ritenere che l'applicazione dell'ingiunzione è ammessa in ipotesi molto circoscritte.

Inoltre, è stato introdotto un istituto già presente nel processo cautelare civile, consistente nella possibilità della prestazione di cauzione, come prova della fondatezza delle richieste proposte, nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili.

Tale disposizione è prevista in funzione risarcitoria della pubblica amministrazione in caso di rigetto del ricorso, in quanto la revoca dell'ordinanza cautelare di concessione della misura cautelare non consentirebbe il ripristino dello *status quo ante*.

Deve rilevarsi, comunque, che la cauzione è prestata *ex ante*, in base alla mera eventualità dell'accoglimento della domanda cautelare e, quindi, a prescindere dal concreto verificarsi degli effetti irreversibili.

L'introduzione dell'ingiunzione a pagare delle somme di denaro è stata speculare rispetto alla giurisdizione esclusiva, che ha aumentato le competenze del giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi.

Questa regola trova una deroga, in considerazione della particolare rilevanza dei diritti oggetto di tutela, nel caso di richiesta di misure cautelari riguardanti il diritto alla salute o all'integrità dell'ambiente o riguardanti altri beni di primario rilievo costituzionale.

L'utilizzo dell'ingiunzione o della sospensione dell'esecuzione dell'atto, quale misura cautelare nel caso concreto, non è predeterminata dal legislatore, ma è lasciata alla decisione del giudice, che sceglierà tra le due quella più idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso internamente, ossia durante lo svolgimento del giudizio.

Per assicurare maggior tutela al privato, la norma prevede la possibilità di disporre misure cautelari provvisorie in caso di estrema gravità, ancor prima della pronuncia sulla misura cautelare.

L'organo competente è il collegio, ma in caso di misure cautelari provvisorie, è competente il presidente del Tar, che provvede con decreto, anche in assenza di contraddittorio per garantire l'effettività della tutela.

Le stesse regole si applicano nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello dell'ordinanza cautelare e, per identità di *ratio*, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

La sospensiva è concessa solo a condizione che vi sia una ragionevole previsione sull'esito del ricorso e, poiché la sospensione dell'esecuzione dell'atto viene richiesta dal ricorrente, la norma in esame presuppone che il giudizio si concluda con l'accoglimento del ricorso.

La medesima norma, tuttavia, esaminata sotto un altro profilo, introduce una restrizione alla concessione della sospensiva, in quanto la stessa è subordinata al raggiungimento della prova che consente una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

Si potrebbe parlare delle misure cautelari con effetto definitivo, quindi, anticipatorio della sentenza, dato che sembrerebbe che vengano concesse in presenza di determinate condizioni, costituite dal raggiungimento della prova, senza necessità di ulteriore istruttoria.

La decisione viene emessa in camera di consiglio per consentire maggiore rapidità nella eventuale adozione di misure cautelari.

Di conseguenza, è stata abrogata la norma particolare che all'art. 19 della L. n. 135/1997 disciplinava la sospensione in ipotesi di aggiudicazione e di affidamento di incarichi, in quanto sostituita dalla disciplina generale, di cui all'art. 21 comma 7 e ss. L. 1034/71, valida per qualsiasi giudizio.

La celerità del processo è garantita dalla possibilità di decidere il merito insieme alla cautela, se vi è completezza del contraddittorio ovvero, in caso accoglimento della domanda cautelare, dalla priorità della fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La proposizione dell'istanza di ingiunzione presuppone l'esistenza di una prova scritta, costituita dal provvedimento della pubblica amministrazione; di conseguenza, è esclusa la possibilità di un utilizzo di tale strumento processuale nel caso di ricorsi a carattere non impugnatorio.

Deve trattarsi, inoltre, di un provvedimento per il pagamento di somme, non essendo sufficiente un provvedimento con qualsiasi contenuto.

Tali considerazioni conducono a ritenere che l'applicazione dell'ingiunzione è ammessa in ipotesi molto circoscritte.

Inoltre, è stato introdotto un istituto già presente nel processo cautelare civile, consistente nella possibilità della prestazione di cauzione, come prova della fondatezza delle richieste proposte, nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili.

Tale disposizione è prevista in funzione risarcitoria della pubblica amministrazione in caso di rigetto del ricorso, in quanto la revoca dell'ordinanza cautelare di concessione della misura cautelare non consentirebbe il ripristino dello *status quo ante*.

Deve rilevarsi, comunque, che la cauzione è prestata *ex ante*, in base alla mera eventualità dell'accoglimento della domanda cautelare e, quindi, a prescindere dal concreto verificarsi degli effetti irreversibili.

L'introduzione dell'ingiunzione a pagare delle somme di denaro è stata speculare rispetto alla giurisdizione esclusiva, che ha aumentato le competenze del giudice amministrativo in materia di diritti soggettivi.

Questa regola trova una deroga, in considerazione della particolare rilevanza dei diritti oggetto di tutela, nel caso di richiesta di misure cautelari riguardanti il diritto alla salute o all'integrità dell'ambiente o riguardanti altri beni di primario rilievo costituzionale.

L'utilizzo dell'ingiunzione o della sospensione dell'esecuzione dell'atto, quale misura cautelare nel caso concreto, non è predeterminata dal legislatore, ma è lasciata alla decisione del giudice, che sceglierà tra le due quella più idonea ad assicurare gli effetti della decisione sul ricorso interinalmente, ossia durante lo svolgimento del giudizio.

Per assicurare maggior tutela al privato, la norma prevede la possibilità di disporre misure cautelari provvisorie in caso di estrema gravità, ancor prima della pronuncia sulla misura cautelare.

L'organo competente è il collegio, ma in caso di misure cautelari provvisorie, è competente il presidente del Tar, che provvede con decreto, anche in assenza di contraddittorio per garantire l'effettività della tutela.

Le stesse regole si applicano nei giudizi innanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello dell'ordinanza cautelare e, per identità di *ratio*, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.

La sospensiva è concessa solo a condizione che vi sia una ragionevole previsione sull'esito del ricorso e, poiché la sospensione dell'esecuzione dell'atto viene richiesta dal ricorrente, la norma in esame presuppone che il giudizio si concluda con l'accoglimento del ricorso.

La medesima norma, tuttavia, esaminata sotto un altro profilo, introduce una restrizione alla concessione della sospensiva, in quanto la stessa è subordinata al raggiungimento della prova che consente una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.

Si potrebbe parlare delle misure cautelari con effetto definitivo, quindi, anticipatorio della sentenza, dato che sembrerebbe che vengano concesse in presenza di determinate condizioni, costituite dal raggiungimento della prova, senza necessità di ulteriore istruttoria.

La decisione viene emessa in camera di consiglio per consentire maggiore rapidità nella eventuale adozione di misure cautelari.

Di conseguenza, è stata abrogata la norma particolare che all'art. 19 della L. n. 135/1997 disciplinava la sospensione in ipotesi di aggiudicazione e di affidamento di incarichi, in quanto sostituita dalla disciplina generale, di cui all'art. 21 comma 7 e ss. L. 1034/71, valida per qualsiasi giudizio.

La celerità del processo è garantita dalla possibilità di decidere il merito insieme alla cautela, se vi è completezza del contraddittorio ovvero, in caso accoglimento della domanda cautelare, dalla priorità della fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La riproposizione della domanda cautelare rigettata è limitata alle ipotesi di fatti sopravvenuti, per evitare la proposizione di domande identiche, nell'ottica dell'economia dei processi.

Per garantire l'effettività della tutela è ammesso il ricorso al giudizio di ottemperanza, in caso di accoglimento della domanda cautelare, ed il ricorso in appello, in caso di rigetto della domanda cautelare.

L'introduzione del giudizio di ottemperanza in sede di misure cautelari è indice di maggiore garanzia per il ricorrente, sebbene i provvedimenti cautelari possano essere revocati con la sentenza che decide il merito.

Tale giudizio, tuttavia, si giustifica, in quanto la misura cautelare viene concessa se vi sono motivi che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito e, quindi, sull'accoglimento del ricorso.

Il giudizio di ottemperanza ha una procedura propria, in quanto si instaura con istanza motivata e notificata alle parti e non con ricorso, come accade nel caso di giudizio di ottemperanza del giudicato.

La previsione dell'ottemperanza rappresenta la effettività della effettività della tutela, in quanto se la misura cautelare in sé ha la funzione di garantire effettività e celerità della tutela degli interessi sottostanti, l'ottemperanza, a sua volta, rappresenta l'effettività dell'esecuzione della misura cautelare.

Esiste, quindi, un'ulteriore tutela per il ricorrente, consistente nella sospensione dell'atto, sussistendo i presupposti, in pendenza della causa di primo grado, o nella richiesta della sospensione della esecuzione della sentenza, se soccombente, in pendenza di appello.

Una novità introdotta dalla legge di riforma è l'espressa previsione dell'appello avverso l'ordinanza che decide in ordine alle misure cautelari.

Per garantire maggiore celerità ed effettività della tutela cautelare in favore del privato, i termini per la proposizione dell'appello sono ridotti; più precisamente, sono previsti 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza ovvero 120 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa in segreteria.

L'art. 3, comma 4, L. n. 205/00 introduce la sospensione degli atti oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La norma riproduce la disciplina della sospensiva prevista per i ricorsi giurisdizionali innanzi al Tar prima della riforma.

La diversa disciplina nei due giudizi si giustifica in relazione all'ampiezza della cognizione dell'organo giudicante: infatti, nel ricorso straordinario al Capo dello Stato si controverte solo su questioni di legittimità inerenti interessi legittimi e diritti soggettivi; mentre, nel ricorso al Tar l'ampliamento delle misure cautelari è strettamente connesso all'aumento delle attribuzioni del giudice amministrativo.

Non sussistendo, nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, la giurisdizione esclusiva, la quale è prevista solo per i giudizi innanzi al Tar, si realizza una tutela cautelare piena del ricorrente con la sola sospensione dell'atto impugnato.

Questa norma rappresenta un tentativo di assimilazione delle regole processuali del ricorso straordinario al Capo dello Stato alle regole processuali del ricorso giurisdizionale, al fine di garantire al privato la stessa tutela per ciascun tipo di ricorso.

2.4 Giurisdizione esclusiva

Gli artt. 6, 7 e 8 della L. n. 205/00 dispongono la disciplina in materia di giurisdizione esclusiva. In particolare, l'art. 7 modifica gli artt. 33, 34, 35 del D. Lgs. n. 80/98.

L'art. 6 è una norma di carattere generale, in quanto individua le controversie nelle quali vi è la giurisdizione esclusiva, specificando che si riferiscono a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Tale norma introduce l'abitato rituale di diritto, quale strumento dell'arbitrato, in funzione di bilanciamento e

di cui all'art 21 comma 7 e ss. L. 1034/71, valida per qualsiasi giudizio.

La celerità del processo è garantita dalla possibilità di decidere il merito insieme alla cautela, se vi è completezza del contraddittorio ovvero, in caso accoglimento della domanda cautelare, dalla priorità della fissazione della data di trattazione del ricorso nel merito.

La riproposizione della domanda cautelare rigettata è limitata alle ipotesi di fatti sopravvenuti, per evitare la proposizione di domande identiche, nell'ottica dell'economia dei processi.

Per garantire l'effettività della tutela è ammesso il ricorso al giudizio di ottemperanza, in caso di accoglimento della domanda cautelare, ed il ricorso in appello, in caso di rigetto della domanda cautelare.

L'introduzione del giudizio di ottemperanza in sede di misure cautelari è indice di maggiore garanzia per il ricorrente, sebbene i provvedimenti cautelari possano essere revocati con la sentenza che decide il merito.

Tale giudizio, tuttavia, si giustifica, in quanto la misura cautelare viene concessa se vi sono motivi che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito e, quindi, sull'accoglimento del ricorso.

Il giudizio di ottemperanza ha una procedura propria, in quanto si instaura con istanza motivata e notificata alle parti e non con ricorso, come accade nel caso di giudizio di ottemperanza del giudicato.

La previsione dell'ottemperanza rappresenta la effettività della tutela, in quanto se la misura cautelare in sé ha la funzione di garantire l'effettività e celerità della tutela degli interessi sottostanti, l'ottemperanza, a sua volta, rappresenta l'effettività dell'esecuzione della misura cautelare.

Esiste, quindi, un'ulteriore tutela per il ricorrente, consistente nella sospensione dell'atto, sussistendo i presupposti, in pendenza della causa di primo grado, o nella richiesta della sospensione della esecuzione della sentenza, se soccombente, in pendenza di appello.

Una novità introdotta dalla legge di riforma è l'espressa previsione dell'appello avverso l'ordinanza che decide in ordine alle misure cautelari.

Per garantire maggiore celerità ed effettività della tutela cautelare in favore del privato, i termini per la proposizione dell'appello sono ridotti; più precisamente, sono previsti 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza ovvero 120 giorni dalla comunicazione del deposito della stessa in segreteria.

L'art. 3, comma 4, L. n. 205/00 introduce la sospensione degli atti oggetto di ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La norma riproduce la disciplina della sospensiva prevista per i ricorsi giurisdizionali innanzi al Tar prima della riforma.

La diversa disciplina nei due giudizi si giustifica in relazione all'ampiezza della cognizione dell'organo giudicante: infatti, nel ricorso straordinario al Capo dello Stato si controverte solo su questioni di legittimità inerenti interessi legittimi e diritti soggettivi; mentre, nel ricorso al Tar l'ampliamento delle misure cautelari è strettamente connesso all'aumento delle attribuzioni del giudice amministrativo.

Non sussistendo, nel ricorso straordinario al Capo dello Stato, la giurisdizione esclusiva, la quale è prevista solo per i giudizi innanzi al Tar, si realizza una tutela cautelare piena del ricorrente con la sola sospensione dell'atto impugnato.

Questa norma rappresenta un tentativo di assimilazione delle regole processuali del ricorso straordinario al Capo dello Stato alle regole processuali del ricorso giurisdizionale, al fine di garantire al privato la stessa tutela per ciascun tipo di ricorso.

2.4 Giurisdizione esclusiva

Gli artt. 6, 7 e 8 della L. n. 205/00 dispongono la disciplina in materia di giurisdizione esclusiva. In particolare, l'art. 7 modifica gli artt. 33, 34, 35 del D. Lgs. n. 80/98.

L'art. 6 è una norma di carattere generale, in quanto individua le controversie nelle quali vi è la giurisdizione esclusiva, specificando che si riferiscono a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Tale norma introduce l'arbitrato rituale di diritto, quale strumento deflazionistico in funzione di bilanciamento a fronte dell'aumento delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva.

La scelta dell'arbitrato rituale di diritto è dettata dall'equiparazione dell'esecutività del lodo arbitrale all'esecutività della sentenza.

La norma ammette l'utilizzo dell'arbitrato rituale nelle controversie concernenti diritti soggettivi, senza specificare di quali diritti si tratta; pertanto, si deve ritenere che si possa ricorrere all'arbitrato rituale per tutti i diritti soggettivi.

L'unico limite è costituito dal tipo di cognizione conferita al giudice amministrativo, in quanto l'art. 6 della legge in esame parla di giurisdizione esclusiva, escludendo l'utilizzo dell'arbitrato rituale in caso di cognizione relativa alla sola legittimità degli atti e, quindi, relativa soltanto agli interessi legittimi.

L'art. 7 elenca le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, riferite in particolare agli appalti pubblici di opere e servizi, a materie urbanistiche e all'edilizia.

Considerato che la giurisdizione esclusiva, sebbene estesa a molte materie, ha un carattere eccezionale, dovrebbe escludersi un'estensione analogica ad altre ipotesi non contemplate dalla norma.

Tuttavia, è interessante osservare che la disposizione (art. 35 D.Lgs 80/98) modificata dall'art. 7 della L. 205/00 non riprende gli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo (che contengono l'elencazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva), per cui sarebbe più opportuno ritenere che l'estensione della disciplina del nuovo art. 35 D.Lgs 80/98 sia per tutte le controversie per le quali il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva e non solo per quelle contenute negli artt. 33 e 34, citati.

Conferma di ciò viene data dalla parte finale della norma che modifica l'art. 7 della L. 1034/71, nella quale prevede espressamente che nei casi di giurisdizione esclusiva la cognizione del giudice si estende anche all'eventuale risarcimento del danno e ai diritti patrimoniali consequenziali, facendo riferimento a tutte le ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Il motivo per cui è stata estesa la giurisdizione esclusiva a tali materie è rinvenibile nella necessità di non creare giudicati contrapposti sulla medesima questione, nonché nella necessità di economia dei processi.

In presenza della soccombenza in giudizio della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo ha il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto, anche mediante la reintegrazione in forma specifica, ingerendo un potere prima del giudice civile.

In particolare, la reintegrazione in forma specifica consisterebbe nell'obbligo esistente in capo alla pubblica amministrazione di emettere l'atto che la controparte richiede.

Non si tratterebbe semplicemente dell'annullamento di un atto, ma della soddisfazione piena dell'interesse oggetto di tutela.

Pertanto, la reintegrazione in forma specifica è uno strumento ulteriore di tutela, che attua in maniera piena le pretese del privato; il risarcimento del danno, viceversa, ha la funzione di ristoro della parte che non può più ottenere l'esercizio del pieno diritto.

Circa l'ambito di applicazione, si deve ritenere che la norma si riferisce sia alle ipotesi in cui si controverte in materia di diritti soggettivi, sia alle ipotesi in cui si controverte in materia di interessi legittimi.

Infatti, l'art. 7, a differenza degli articoli 6 e 8, non parla espressamente di diritti soggettivi, ma solo di giurisdizione esclusiva; pertanto, si dovrebbe propendere verso l'ammissibilità del risarcimento dei danni, nelle forme indicate nella stessa norma, anche verso gli interessi legittimi.

Si deve rilevare, inoltre, che la norma in esame trova applicazione nei giudizi di tipo impugnatorio, in quanto la reintegrazione in forma specifica implica un obbligo di fare.

Il risarcimento del danno consiste nel pagamento di una somma ed il giudice può stabilire i criteri.

Gli artt. 6, 7 e 8 della L. n. 205/00 dispongono la disciplina in materia di giurisdizione esclusiva. In particolare, l'art. 7 modifica gli artt. 33, 34, 35 del D. Lgs. n. 80/98.

L'art. 6 è una norma di carattere generale, in quanto individua le controversie nelle quali vi è la giurisdizione esclusiva, specificando che si riferiscono a procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture.

Tale norma introduce l'arbitrato rituale di diritto, quale strumento deflazionistico in funzione di bilanciamento a fronte dell'aumento delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva.

La scelta dell'arbitrato rituale di diritto è dettata dall'equiparazione dell'esecutività del lodo arbitrale all'esecutività della sentenza.

La norma ammette l'utilizzo dell'arbitrato rituale nelle controversie concernenti diritti soggettivi, senza specificare di quali diritti si tratta; pertanto, si deve ritenere che si possa ricorrere all'arbitrato rituale per tutti i diritti soggettivi.

L'unico limite è costituito dal tipo di cognizione conferita al giudice amministrativo, in quanto l'art. 6 della legge in esame parla di giurisdizione esclusiva, escludendo l'utilizzo dell'arbitrato rituale in caso di cognizione relativa alla sola legittimità degli atti e, quindi, relativa soltanto agli interessi legittimi.

L'art. 7 elenca le materie oggetto di giurisdizione esclusiva, riferite in particolare agli appalti pubblici di opere e servizi, a materie urbanistiche e all'edilizia.

Considerato che la giurisdizione esclusiva, sebbene estesa a molte materie, ha un carattere eccezionale, dovrebbe escludersi un'estensione analogica ad altre ipotesi non contemplate dalla norma.

Tuttavia, è interessante osservare che la disposizione (art. 35 D.Lgs 80/98) modificata dall'art. 7 della L. 205/00 non riprende gli artt. 33 e 34 dello stesso decreto legislativo (che contengono l'elencazione delle materie oggetto di giurisdizione esclusiva), per cui sarebbe più opportuno ritenere che l'estensione della disciplina del nuovo art. 35 D.Lgs 80/98 sia per tutte le controversie per le quali il giudice amministrativo ha una giurisdizione esclusiva e non solo per quelle contenute negli artt. 33 e 34, citati.

Conferma di ciò viene data dalla parte finale della norma che modifica l'art. 7 della L. 1034/71, nella quale prevede espressamente che nei casi di giurisdizione esclusiva la cognizione del giudice si estende anche all'eventuale risarcimento del danno e ai diritti patrimoniali consequenziali, facendo riferimento a tutte le ipotesi di giurisdizione esclusiva.

Il motivo per cui è stata estesa la giurisdizione esclusiva a tali materie è rinvenibile nella necessità di non creare giudicati contrapposti sulla medesima questione, nonché nella necessità di economia dei processi.

In presenza della soccombenza in giudizio della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo ha il potere di disporre il risarcimento del danno ingiusto, anche mediante la reintegrazione in forma specifica, ingerendo un potere prima del giudice civile.

In particolare, la reintegrazione in forma specifica consisterebbe nell'obbligo esistente in capo alla pubblica amministrazione di emettere l'atto che la controparte richiede.

Non si tratterebbe semplicemente dell'annullamento di un atto, ma della soddisfazione piena dell'interesse oggetto di tutela.

Pertanto, la reintegrazione in forma specifica è uno strumento ulteriore di tutela, che attua in maniera piena le pretese del privato; il risarcimento del danno, viceversa, ha la funzione di ristoro della parte che non può più ottenere l'esercizio del pieno diritto.

Circa l'ambito di applicazione, si deve ritenere che la norma si riferisce sia alle ipotesi in cui si controverta in materia di diritti soggettivi, sia alle ipotesi in cui si controverta in materia di interessi legittimi.

Infatti, l'art. 7, a differenza degli articoli 6 e 8, non parla espressamente di diritti soggettivi, ma solo di giurisdizione esclusiva; pertanto, si dovrebbe propendere verso l'ammissibilità del risarcimento dei danni, nelle forme indicate nella stessa norma, anche verso gli interessi legittimi.

Si deve rilevare, inoltre, che la norma in esame trova applicazione nei giudizi di tipo impugnatorio, in quanto la reintegrazione in forma specifica implica un obbligo di fare.

Il risarcimento del danno consiste nel pagamento di una somma ed il giudice può stabilire i criteri.

Nel caso di mancato accordo, l'avente titolo può chiedere la determinazione della somma dovuta, attivando il giudizio di ottemperanza.

In questo modo il giudizio di ottemperanza garantisce una tutela più ampia di quella storicamente ammissibile, in quanto la norma consente di ricorrervi non solo in presenza di una situazione patologica, quale potrebbe essere la mancata esecuzione della sentenza per inerzia della pubblica amministrazione, ma anche semplicemente nell'ipotesi di mancato accordo nella determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni.

Inoltre, il ricorso al giudizio di ottemperanza presuppone che il giudice del giudizio originario non abbia previsto i criteri per la determinazione della somma dovuta (essendo tale compito facoltativo), ovvero che i criteri proposti non abbiano sortito esito favorevole tra le parti.

L'attribuzione dei poteri propri del giudice civile al giudice amministrativo, ha comportato, conseguentemente, anche l'utilizzo dei mezzi di prova propri del giudizio ordinario, compresa la consulenza tecnica d'ufficio, ad eccezione del giuramento e dell'interrogatorio formale, tenendo conto delle peculiarità di celerità e concentrazione di tale giudizio.

La parte processuale è costituita sia dalla pubblica amministrazione sia dal gestore del pubblico servizio, garantendo, quindi, la medesima tutela al privato.

L'art. 8 introduce la disciplina di alcuni istituti processuali civili in determinati giudizi amministrativi, relativi alla domanda di condanna al pagamento di somme, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.

La norma consente di utilizzare nei processi amministrativi il procedimento ingiuntivo di cui al capo I del titolo I del libro IV c.p.c. ovvero l'ingiunzione in corso di causa, di cui all'art. 186 ter c.p.c., le cui condizioni di ammissibilità sono identiche al procedimento ingiuntivo, nonché l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, di cui all'art. 186 bis c.p.c.

Non viene estesa al processo amministrativo la disciplina dell'art. 186 quater c.p.c., relativa all'utilizzo dell'istituto delle ordinanze successive alla chiusura dell'istruzione, emesse nel caso in cui sia stata raggiunta la prova.

L'ordinanza emessa in corso di causa è provvisoriamente esecutiva.

Rispetto alla disciplina del processo civile, differisce per la previsione dell'ingiunzione soltanto per la condanna al pagamento di somme di denaro e non per la consegna di beni fungibili o cose mobili determinate.

Il procedimento ingiuntivo amministrativo, al pari di quello civile, è un procedimento sommario, per la decisione del quale occorre la prova scritta, consistente nell'atto amministrativo; di conseguenza, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i giudizi di carattere non impugnatorio.

Anche in questo caso la norma parla di diritti soggettivi aventi natura patrimoniale, escludendo l'utilizzo per altre cause.

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone con ricorso e non con la citazione, come accade nel processo civile, in quanto l'udienza nel processo amministrativo è fissata dal giudice e non dalla parte, seppure sia un giudizio ad impulso di parte.

Competente per la risoluzione di tali controversie è il giudice monocratico, nella persona del presidente del tribunale o di un magistrato da lui delegato, al fine di garantire la celerità del processo, nonché l'effettività della tutela dei diritti sottostanti.

2.5 Pubblicità degli atti amministrativi

L'art. 1 della L. n. 205/00 modifica l'art. 21 comma 1 della L. n. 1034/71.

In primo luogo il termine per la proposizione del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

forme indicate nella stessa norma, anche verso gli interessi legittimi.

Si deve rilevare, inoltre, che la norma in esame trova applicazione nei giudizi di tipo impugnatorio, in quanto la reintegrazione in forma specifica implica un obbligo di fare.

Il risarcimento del danno consiste nel pagamento di una somma ed il giudice può stabilire i criteri.

Nel caso di mancato accordo, l'avente titolo può chiedere la determinazione della somma dovuta, attivando il giudizio di ottemperanza.

In questo modo il giudizio di ottemperanza garantisce una tutela più ampia di quella storicamente ammissibile, in quanto la norma consente di ricorrervi non solo in presenza di una situazione patologica, quale potrebbe essere la mancata esecuzione della sentenza per inerzia della pubblica amministrazione, ma anche semplicemente nell'ipotesi di mancato accordo nella determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni.

Inoltre, il ricorso al giudizio di ottemperanza presuppone che il giudice del giudizio originario non abbia previsto i criteri per la determinazione della somma dovuta (essendo tale compito facoltativo), ovvero che i criteri proposti non abbiano sortito esito favorevole tra le parti.

L'attribuzione dei poteri propri del giudice civile al giudice amministrativo, ha comportato, conseguentemente, anche l'utilizzo dei mezzi di prova propri del giudizio ordinario, compresa la consulenza tecnica d'ufficio, ad eccezione del giuramento e dell'interrogatorio formale, tenendo conto delle peculiarità di celerità e concentrazione di tale giudizio.

La parte processuale è costituita sia dalla pubblica amministrazione sia dal gestore del pubblico servizio, garantendo, quindi, la medesima tutela al privato.

L'art. 8 introduce la disciplina di alcuni istituti processuali civili in determinati giudizi amministrativi, relativi alla domanda di condanna al pagamento di somme, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale.

La norma consente di utilizzare nei processi amministrativi il procedimento ingiuntivo di cui al capo I del titolo I del libro IV c.p.c. ovvero l'ingiunzione in corso di causa, di cui all'art. 186 ter c.p.c., le cui condizioni di ammissibilità sono identiche al procedimento ingiuntivo, nonché l'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, di cui all'art. 186 bis c.p.c.

Non viene estesa al processo amministrativo la disciplina dell'art. 186 quater c.p.c., relativa all'utilizzo dell'istituto delle ordinanze successive alla chiusura dell'istruzione, emesse nel caso in cui sia stata raggiunta la prova.

L'ordinanza emessa in corso di causa è provvisoriamente esecutiva.

Rispetto alla disciplina del processo civile, differisce per la previsione dell'ingiunzione soltanto per la condanna al pagamento di somme di denaro e non per la consegna di beni fungibili o cose mobili determinate.

Il procedimento ingiuntivo amministrativo, al pari di quello civile, è un procedimento sommario, per la decisione del quale occorre la prova scritta, consistente nell'atto amministrativo; di conseguenza, sono esclusi dall'ambito di applicazione della norma i giudizi di carattere non impugnatorio.

Anche in questo caso la norma parla di diritti soggettivi aventi natura patrimoniale, escludendo l'utilizzo per altre cause.

L'opposizione al decreto ingiuntivo si propone con ricorso e non con la citazione, come accade nel processo civile, in quanto l'udienza nel processo amministrativo è fissata dal giudice e non dalla parte, seppure sia un giudizio ad impulso di parte.

Competente per la risoluzione di tali controversie è il giudice monocratico, nella persona del presidente del tribunale o di un magistrato da lui delegato, al fine di garantire la celerità del processo, nonché l'effettività della tutela dei diritti sottostanti.

2.5 Pubblicità degli atti amministrativi

L'art. 1 della L. n. 205/00 modifica l'art. 21 comma 1 della L. n. 1034/71.

In primo luogo il termine per la proposizione del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

Scompare il riferimento alla pubblicazione nell'albo, come unico mezzo di pubblicità dell'atto amministrativo, per cui il decorso dei termini per la proposizione del ricorso è riferito alla pubblicazione dell'atto medesimo in senso lato, quale prevista da disposizioni di leggi o di regolamenti.

Di conseguenza, possono essere previste altre forme di pubblicazione contenute nella legge o nei regolamenti.

La diminuzione della portata della pubblicazione degli atti negli albi facilita, quindi, il privato che abbia ricevuto *aliunde* la conoscenza dell'atto.

Il che comporta, di conseguenza, che la conoscenza possa essere successiva rispetto alla pubblicazione dell'atto nell'albo.

Più precisamente, la norma dispone che la pubblicazione è eventuale, nel senso che i giorni per la proposizione del ricorso decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa è prevista dalla legge o dai regolamenti.

Innanzitutto, si deve rilevare che la pubblicazione, quando non è prevista dalla legge, può essere contenuta in regolamenti. Tali regolamenti potrebbero essere anche quelli organizzativi della pubblica amministrazione.

Si potrebbe interpretare, per assurdo, che vi sia un potere in capo a ciascuna pubblica amministrazione di pubblicare o meno alcuni atti o di determinare differenti modalità di pubblicità degli stessi.

Di conseguenza, potrebbe accadere che atti con il medesimo contenuto sarebbero pubblicati da una pubblica amministrazione, mentre non verrebbero pubblicati da un'altra pubblica amministrazione.

Sarebbe, a tal fine, sufficiente soltanto la tenuta degli atti da parte di ciascuna pubblica amministrazione, da esibire ai privati su richiesta, ai sensi della L. n. 241/90.

Potrebbe anche ipotizzarsi che ogni pubblica amministrazione utilizzi forme diverse di pubblicità degli atti, a seconda della tipologia.

La norma, invero, così come formulata, potrebbe creare qualche problema di gestione della pubblicità degli atti, soprattutto considerando che la peculiarità degli atti amministrativi è la pubblicità.

Si potrebbe parlare, al riguardo, di interesse alla consultazione degli atti, per cui non esisterebbe un obbligo generale di pubblicità degli atti, ma un obbligo riferito alle persone destinatarie dell'atto o, comunque, portatrici di un interesse legittimo verso lo stesso.

In altri termini, si potrebbe ipotizzare che la norma in esame intenda riferirsi agli atti definiti pubblici in relazione ai soggetti che hanno un interesse giuridicamente tutelato a conoscerne il contenuto: così, ad esempio, potrebbero conoscere gli atti solo i destinatari degli stessi.

Occorre, però, un'ulteriore distinzione fra atti amministrativi aventi riflessi all'esterno della pubblica amministrazione ed atti gestionali con effetti all'interno della stessa, in quanto rivolti ai dipendenti.

Per ambedue i tipi di atti è prevista una forma di pubblicità con modalità differenti, per cui sarebbe poco probabile che un atto gestionale venisse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, a seconda della portata dell'atto amministrativo viene accordata una forma di pubblicità.

Si deve trattare, in ogni caso, di atti a contenuto generale o riferentesi a determinate categorie di persone, in quanto gli atti a contenuto individuale sono notificati al soggetto destinatario.

La disciplina prevista dalla norma in esame si applica a tutti i tipi di atti amministrativi.

2.6 Produzione dei documenti

L'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 205/00, modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 21 ed inserisce i commi 8, 9 e 10

2.5 Pubblicità degli atti amministrativi

L'art. 1 della L. n. 205/00 modifica l'art. 21 comma 1 della L. n. 1034/71.

In primo luogo il termine per la proposizione del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione.

Scompare il riferimento alla pubblicazione nell'albo, come unico mezzo di pubblicità dell'atto amministrativo, per cui il decorso dei termini per la proposizione del ricorso è riferito alla pubblicazione dell'atto medesimo in senso lato, quale prevista da disposizioni di leggi o di regolamenti.

Di conseguenza, possono essere previste altre forme di pubblicazione contenute nella legge o nei regolamenti.

La diminuzione della portata della pubblicazione degli atti negli albi facilita, quindi, il privato che abbia ricevuto *aliunde* la conoscenza dell'atto.

Il che comporta, di conseguenza, che la conoscenza possa essere successiva rispetto alla pubblicazione dell'atto nell'albo.

Più precisamente, la norma dispone che la pubblicazione è eventuale, nel senso che i giorni per la proposizione del ricorso decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa è prevista dalla legge o dai regolamenti.

Innanzitutto, si deve rilevare che la pubblicazione, quando non è prevista dalla legge, può essere contenuta in regolamenti. Tali regolamenti potrebbero essere anche quelli organizzativi della pubblica amministrazione.

Si potrebbe interpretare, per assurdo, che vi sia un potere in capo a ciascuna pubblica amministrazione di pubblicare o meno alcuni atti o di determinare differenti modalità di pubblicità degli stessi.

Di conseguenza, potrebbe accadere che atti con il medesimo contenuto sarebbero pubblicati da una pubblica amministrazione, mentre non verrebbero pubblicati da un'altra pubblica amministrazione.

Sarebbe, a tal fine, sufficiente soltanto la tenuta degli atti da parte di ciascuna pubblica amministrazione, da esibire ai privati su richiesta, ai sensi della L. n. 241/90.

Potrebbe anche ipotizzarsi che ogni pubblica amministrazione utilizzi forme diverse di pubblicità degli atti, a seconda della tipologia.

La norma, invero, così come formulata, potrebbe creare qualche problema di gestione della pubblicità degli atti, soprattutto considerando che la peculiarità degli atti amministrativi è la pubblicità.

Si potrebbe parlare, al riguardo, di interesse alla consultazione degli atti, per cui non esisterebbe un obbligo generale di pubblicità degli atti, ma un obbligo riferito alle persone destinatarie dell'atto o, comunque, portatrici di un interesse legittimo verso lo stesso.

In altri termini, si potrebbe ipotizzare che la norma in esame intenda riferirsi agli atti definiti pubblici in relazione ai soggetti che hanno un interesse giuridicamente tutelato a conoscerne il contenuto: così, ad esempio, potrebbero conoscere gli atti solo i destinatari degli stessi.

Occorre, però, un'ulteriore distinzione fra atti amministrativi aventi riflessi all'esterno della pubblica amministrazione ed atti gestionali con effetti all'interno della stessa, in quanto rivolti ai dipendenti.

Per ambedue i tipi di atti è prevista una forma di pubblicità con modalità differenti, per cui sarebbe poco probabile che un atto gestionale venisse pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Di conseguenza, a seconda della portata dell'atto amministrativo viene accordata una forma di pubblicità.

Si deve trattare, in ogni caso, di atti a contenuto generale o riferentesi a determinate categorie di persone, in quanto gli atti a contenuto individuale sono notificati al soggetto destinatario.

La disciplina prevista dalla norma in esame si applica a tutti i tipi di atti amministrativi.

2.6 Produzione dei documenti

L'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 205/00, modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 21 ed inserisce i commi 8, 9 e 10 dell'art. 23 L. n. 1034/71.

La norma prevede per la prima volta la possibilità che il ricorrente possa produrre il provvedimento impugnato, se in suo possesso.

In passato, la prova documentale poteva essere fornita solo dalla pubblica amministrazione che produceva l'originale dell'atto impugnato e degli atti a questo collegati, o, molto più spesso, una copia conforme.

Con la disciplina attuale il ricorrente può produrre una copia del provvedimento impugnato.

Bisogna chiedersi se il termine copia del provvedimento faccia riferimento all'esistenza di due originali, di cui uno in possesso del ricorrente e l'altro della pubblica amministrazione, ovvero se faccia riferimento ad una fotocopia non autenticata.

Invero, quando il legislatore parla del provvedimento in originale usa il termine provvedimento e non copia del provvedimento.

Di conseguenza, si deve ritenere che la copia di cui parla la norma non è l'originale.

Coerentemente con le norme sulla semplificazione amministrativa, non è richiesta la copia conforme, in quanto l'originale del provvedimento dovrà essere prodotto dalla pubblica amministrazione, unitamente agli atti e documenti presupposti e connessi all'atto impugnato.

Il ricorrente può depositare copia del provvedimento impugnato insieme al ricorso, oppure entro il termine di scadenza del deposito del ricorso, se prodotto separatamente.

La mancata produzione del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso da parte del ricorrente non implica decadenza, in quanto, a differenza del processo civile, la prova documentale è detenuta dall'amministrazione resistente, che è, comunque, tenuta a produrre il provvedimento impugnato e gli atti presupposti e connessi.

Infatti, se la pubblica amministrazione non produce i documenti, il giudice ordina l'esibizione degli stessi.

In base alla nuova disciplina l'ordine di esibizione può essere richiesto sia d'ufficio dal giudice, sia su istanza del ricorrente.

Resta invariata, invece, la facoltà del giudice di ordinare l'esibizione di documenti nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione resistente.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato è data comunicazione alle parti.

L'art. 23 della L. n. 1034/71 nella nuova formulazione consente di poter sostituire gli atti originali con copie conformi, previa autorizzazione del presidente di sezione, sulla base di istanza motivata della parte interessata.

Poiché la norma parla genericamente di parte, si potrebbe pensare che la richiesta può essere presentata non solo dalla pubblica amministrazione, ma anche dal ricorrente.

Una differente disciplina è prevista per il caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza o di impugnazione del provvedimento cautelare, in quanto la parte ha diritto al rilascio di copie conformi degli atti e dei documenti prodotti.

E', in ogni caso, prevista la necessità della conformità, qualora si estrarrebbero copie o si sostituiscano gli atti originali con copie.

Infine, gli atti ed i provvedimenti depositati non possono essere ritirati prima del passaggio in giudicato della sentenza, perché potrebbero essere trasmessi al giudice superiore, in sede di gravame.

2.7 Motivi aggiunti

L'art. 1 comma 1 della L. n. 205/00 modifica il comma 1 dell'art. 21 L. n. 1034/71.

La norma introduce una novità di merito, che riguarda la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo la

2.6 Produzione dei documenti

L'art. 1, commi 1 e 3 della L. n. 205/00, modifica i commi da 1 a 5 dell'art. 21 ed inserisce i commi 8, 9 e 10 dell'art. 23 L. n. 1034/71.

La norma prevede per la prima volta la possibilità che il ricorrente possa produrre il provvedimento impugnato, se in suo possesso.

In passato, la prova documentale poteva essere fornita solo dalla pubblica amministrazione che produceva l'originale dell'atto impugnato e degli atti a questo collegati, o, molto più spesso, una copia conforme.

Con la disciplina attuale il ricorrente può produrre una copia del provvedimento impugnato.

Bisogna chiedersi se il termine copia del provvedimento faccia riferimento all'esistenza di due originali, di cui uno in possesso del ricorrente e l'altro della pubblica amministrazione, ovvero se faccia riferimento ad una fotocopia non autenticata.

Invero, quando il legislatore parla del provvedimento in originale usa il termine provvedimento e non copia del provvedimento.

Di conseguenza, si deve ritenere che la copia di cui parla la norma non è l'originale.

Coerentemente con le norme sulla semplificazione amministrativa, non è richiesta la copia conforme, in quanto l'originale del provvedimento dovrà essere prodotto dalla pubblica amministrazione, unitamente agli atti e documenti presupposti e connessi all'atto impugnato.

Il ricorrente può depositare copia del provvedimento impugnato insieme al ricorso, oppure entro il termine di scadenza del deposito del ricorso, se prodotto separatamente.

La mancata produzione del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso da parte del ricorrente non implica decadenza, in quanto, a differenza del processo civile, la prova documentale è detenuta dall'amministrazione resistente, che è, comunque, tenuta a produrre il provvedimento impugnato e gli atti presupposti e connessi.

Infatti, se la pubblica amministrazione non produce i documenti, il giudice ordina l'esibizione degli stessi.

In base alla nuova disciplina l'ordine di esibizione può essere richiesto sia d'ufficio dal giudice, sia su istanza del ricorrente.

Resta invariata, invece, la facoltà del giudice di ordinare l'esibizione di documenti nei confronti di soggetti diversi dalla pubblica amministrazione resistente.

Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato è data comunicazione alle parti.

L'art. 23 della L. n. 1034/71 nella nuova formulazione consente di poter sostituire gli atti originali con copie conformi, previa autorizzazione del presidente di sezione, sulla base di istanza motivata della parte interessata.

Poiché la norma parla genericamente di parte, si potrebbe pensare che la richiesta può essere presentata non solo dalla pubblica amministrazione, ma anche dal ricorrente.

Una differente disciplina è prevista per il caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza o di impugnazione del provvedimento cautelare, in quanto la parte ha diritto al rilascio di copie conformi degli atti e dei documenti prodotti.

E', in ogni caso, prevista la necessità della conformità, qualora si estrarrebbero copie o si sostituiscano gli atti originali con copie.

Infine, gli atti ed i provvedimenti depositati non possono essere ritirati prima del passaggio in giudicato della sentenza, perché potrebbero essere trasmessi al giudice superiore, in sede di gravame.

2.7 Motivi aggiunti

L'art. 1 comma 1 della L. n. 205/00 modifica il comma 1 dell'art. 21 L. n. 1034/71.

La norma introduce una novità di pregio, che riguarda la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo la scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto amministrativo.

In passato, in assenza di una norma in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario era nel senso di consentire la proposizione di motivi aggiunti dopo il deposito del ricorso, ma sempre entro la scadenza dei termini per l'impugnazione dell'atto.

Con la nuova disciplina è possibile impugnare in corso di causa tutti i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione dopo l'inizio della causa, in passato oggetto di separato giudizio.

E' richiesto, in ogni caso, che si tratti di atti adottati dopo l'inizio del giudizio o, comunque, non impugnabili entro il termine di scadenza della proposizione del ricorso.

Opera, pertanto, la preclusione di proporre motivi aggiunti in riferimento ad atti emanati prima della scadenza dei termini della proposizione del ricorso, in quanto non è possibile che venga premiata la negligenza della parte processuale.

2.8 Diritto di accesso

L'art. 1, comma 1, e l'art. 4, comma 3, della L. n. 205/00 modificano rispettivamente il comma 1 dell'art. 21 L. n. 1034/71 ed il comma 5 dell'art. 25 L. n. 241/90.

La norma dispone che le impugnazioni contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso agli atti possono essere proposte con istanza al presidente, il quale pronuncia ordinanza istruttoria in camera di consiglio.

L'attivazione di questa forma di impugnazione è subordinata alla pendenza del giudizio; infatti, la norma parla di ordinanza istruttoria, la quale rappresenta un tipico provvedimento interlocutorio, in quanto viene emessa solo in corso di causa.

La norma consente un'accelerazione della durata dei processi e questo lo si evince sia dalla previsione della composizione monocratica dell'organo decidente (il presidente e non il collegio), sia dall'utilizzo della camera di consiglio per emettere l'ordinanza.

La proposizione di due domande all'interno dello stesso giudizio è utilizzabile in via facoltativa, potendo il privato proporre separato procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 241/90.

Nell'economia dei procedimenti, la norma ha previsto una procedura molto semplice per chi intenda utilizzarla.

E' opportuno osservare che deve esistere una relazione tra l'atto impugnato e la determinazione concernente il diritto di accesso agli atti; in particolare la determinazione dovrebbe essere presupposta, consequenziale o, comunque, riferentesi all'atto impugnato, non potendosi ammettere il ricorso a tale procedimento in caso di atti amministrativi estranei all'oggetto del contendere.

Ulteriore limite all'utilizzazione di questa forma semplificata di impugnazione è data dai tipi di atti che si possono impugnare, costituiti dalle determinazioni, ossia da atti adottati da organi monocratici, e non da atti adottati da organi collegiali, quali le deliberazioni.

La stessa procedura si applica nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia risposto alla richiesta di accesso agli atti, verificandosi l'ipotesi di silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/90.

In tali ricorsi le parti possono stare in giudizio di persona, senza l'assistenza del difensore, in quanto il giudizio ha ad oggetto materie non complesse, quindi, di facile risoluzione.

Per l'individuazione della parte processuale all'interno della pubblica amministrazione occorre l'autorizzazione del legale rappresentante.

E' importante notare che la norma parla di autorizzazione e non di concessione, perché si tratta di un atto

2.7 Motivi aggiunti

L'art. 1 comma 1 della L. n. 205/00 modifica il comma 1 dell'art. 21 L. n. 1034/71.

La norma introduce una novità di pregio, che riguarda la possibilità di proporre motivi aggiunti dopo la scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto amministrativo.

In passato, in assenza di una norma in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale e dottrinario era nel senso di consentire la proposizione di motivi aggiunti dopo il deposito del ricorso, ma sempre entro la scadenza dei termini per l'impugnazione dell'atto.

Con la nuova disciplina è possibile impugnare in corso di causa tutti i provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazione dopo l'inizio della causa, in passato oggetto di separato giudizio.

E' richiesto, in ogni caso, che si tratti di atti adottati dopo l'inizio del giudizio o, comunque, non impugnabili entro il termine di scadenza della proposizione del ricorso.

Opera, pertanto, la preclusione di proporre motivi aggiunti in riferimento ad atti emanati prima della scadenza dei termini della proposizione del ricorso, in quanto non è possibile che venga premiata la negligenza della parte processuale.

2.8 Diritto di accesso

L'art. 1, comma 1, e l'art. 4, comma 3, della L. n. 205/00 modificano rispettivamente il comma 1 dell'art. 21 L. n. 1034/71 ed il comma 5 dell'art. 25 L. n. 241/90.

La norma dispone che le impugnazioni contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso agli atti possono essere proposte con istanza al presidente, il quale pronuncia ordinanza istruttoria in camera di consiglio.

L'attivazione di questa forma di impugnazione è subordinata alla pendenza del giudizio; infatti, la norma parla di ordinanza istruttoria, la quale rappresenta un tipico provvedimento interlocutorio, in quanto viene emessa solo in corso di causa.

La norma consente un'accelerazione della durata dei processi e questo lo si evince sia dalla previsione della composizione monocratica dell'organo decidente (il presidente e non il collegio), sia dall'utilizzo della camera di consiglio per emettere l'ordinanza.

La proposizione di due domande all'interno dello stesso giudizio è utilizzabile in via facoltativa, potendo il privato proporre separato procedimento, ai sensi dell'art. 25, comma 5, L. n. 241/90.

Nell'economia dei procedimenti, la norma ha previsto una procedura molto semplice per chi intenda utilizzarla.

E' opportuno osservare che deve esistere una relazione tra l'atto impugnato e la determinazione concernente il diritto di accesso agli atti; in particolare la determinazione dovrebbe essere presupposta, consequenziale o, comunque, riferentesi all'atto impugnato, non potendosi ammettere il ricorso a tale procedimento in caso di atti amministrativi estranei all'oggetto del contendere.

Ulteriore limite all'utilizzazione di questa forma semplificata di impugnazione è data dai tipi di atti che si possono impugnare, costituiti dalle determinazioni, ossia da atti adottati da organi monocratici, e non da atti adottati da organi collegiali, quali le deliberazioni.

La stessa procedura si applica nel caso in cui la pubblica amministrazione non abbia risposto alla richiesta di accesso agli atti, verificandosi l'ipotesi di silenzio-rifiuto, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/90.

In tali ricorsi le parti possono stare in giudizio di persona, senza l'assistenza del difensore, in quanto il giudizio ha ad oggetto materie non complesse, quindi, di facile risoluzione.

Per l'individuazione della parte processuale all'interno della pubblica amministrazione occorre l'autorizzazione del legale rappresentante.

E' importante notare che la norma parla di autorizzazione e non di concessione, perché si tratta di un atto ampliativo.

Pertanto, è ipotizzabile che l'autorizzazione sia conferita in modo permanente a dipendenti con l'abilitazione all'esercizio della professione ovvero sia conferita per ogni singola controversia al dirigente responsabile del procedimento.

2.9 Ricorso in materia pensionistica

L'art. 5 della L. n. 205/00 dispone in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti.

La competenza in sede giurisdizionale della Corte dei conti è, storicamente, di legittimità e si distingue tra giudizi contabili e giudizi di responsabilità civile dei dipendenti pubblici.

Rientrano nella cognizione della Corte dei conti anche i ricorsi in materia militare, di guerra e pensionistica.

Il sistema è basato sul potere istruttorio del giudice, molto simile a quello del giudice del lavoro, di cui all'art. 421 c.p.c., secondo il quale il giudice può, di sua iniziativa, pur essendo un processo ad impulso di parte, estendere le indagini al fine di rispondere alla domanda del ricorrente.

E' prevista la figura del procuratore generale con compiti e poteri propri del pubblico ministero del procedimento penale.

Nel rito del lavoro non è prevista la figura del pubblico ministero, ma il giudice può ordinare un supplemento di istruttoria per verificare la veridicità dei fatti dedotti in causa.

L'estensione delle norme del rito del lavoro ai giudizi innanzi alla Corte dei conti non comporta, pertanto, una innovazione sostanziale, sotto il profilo procedurale.

Probabilmente qualche novità è stata introdotta con la previsione del giudice unico, già presente nel rito del lavoro.

Una disciplina più particolareggiata è dettata per il caso del decesso della parte processuale, in quanto, oltre all'interruzione del giudizio e la relativa comunicazione agli eredi, come previsto per il rito del lavoro, è previsto anche l'avviso di tale comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, verosimilmente in ipotesi sussidiaria.

Questa norma consentirebbe, in caso di mancato reperimento dell'indirizzo degli eredi, di mettere gli stessi a conoscenza dell'esistenza di un giudizio interrotto e della possibilità di riassumerlo.

Anche questa disposizione è l'effetto del principio base della riforma del processo amministrativo: la garanzia dell'effettività della tutela del privato.

La norma consente di utilizzare le misure cautelari, ma in questo caso è competente il collegio e non il giudice unico.

La previsione della misura cautelare è una novità per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, introdotta con la finalità di garantire maggiore tutela giurisdizionale.

Nulla viene detto in ordine all'applicazione delle misure cautelari prima della riforma, o successive alla riforma.

Anche se la Corte dei conti, in relazione a determinate materie, ha competenza esclusiva su diritti soggettivi ed interessi legittimi, in assenza di alcuna specificazione della norma, si deve ritenere applicabile la disciplina della sospensiva *ante* riforma per due motivi.

In primo luogo, perché la norma non richiama la nuova disciplina, ma parla genericamente di cautela.

In secondo luogo, perché si applica, per estensione analogica, la stessa disciplina della cautela dei ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato, in quanto entrambi i giudizi hanno una giurisdizione limitata alla legittimità.

Di conseguenza, in presenza di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, sarà possibile richiedere, solo la sospensione dell'atto impugnato e non l'impugnazione o, ancora, come (anche se in materia

ha ad oggetto materie non complesse, quindi, di facile risoluzione.

Per l'individuazione della parte processuale all'interno della pubblica amministrazione occorre l'autorizzazione del legale rappresentante.

E' importante notare che la norma parla di autorizzazione e non di concessione, perché si tratta di un atto ampliativo.

Pertanto, è ipotizzabile che l'autorizzazione sia conferita in modo permanente a dipendenti con l'abilitazione all'esercizio della professione ovvero sia conferita per ogni singola controversia al dirigente responsabile del procedimento.

2.9 Ricorso in materia pensionistica

L'art. 5 della L. n. 205/00 dispone in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra presso la Corte dei conti.

La competenza in sede giurisdizionale della Corte dei conti è, storicamente, di legittimità e si distingue tra giudizi contabili e giudizi di responsabilità civile dei dipendenti pubblici.

Rientrano nella cognizione della Corte dei conti anche i ricorsi in materia militare, di guerra e pensionistica.

Il sistema è basato sul potere istruttorio del giudice, molto simile a quello del giudice del lavoro, di cui all'art. 421 c.p.c., secondo il quale il giudice può, di sua iniziativa, pur essendo un processo ad impulso di parte, estendere le indagini al fine di rispondere alla domanda del ricorrente.

E' prevista la figura del procuratore generale con compiti e poteri propri del pubblico ministero del procedimento penale.

Nel rito del lavoro non è prevista la figura del pubblico ministero, ma il giudice può ordinare un supplemento di istruttoria per verificare la veridicità dei fatti dedotti in causa.

L'estensione delle norme del rito del lavoro ai giudizi innanzi alla Corte dei conti non comporta, pertanto, una innovazione sostanziale, sotto il profilo procedurale.

Probabilmente qualche novità è stata introdotta con la previsione del giudice unico, già presente nel rito del lavoro.

Una disciplina più particolareggiata è dettata per il caso del decesso della parte processuale, in quanto, oltre all'interruzione del giudizio e la relativa comunicazione agli eredi, come previsto per il rito del lavoro, è previsto anche l'avviso di tale comunicazione nella Gazzetta Ufficiale, verosimilmente in ipotesi sussidiaria.

Questa norma consentirebbe, in caso di mancato reperimento dell'indirizzo degli eredi, di mettere gli stessi a conoscenza dell'esistenza di un giudizio interrotto e della possibilità di riassumerlo.

Anche questa disposizione è l'effetto del principio base della riforma del processo amministrativo: la garanzia dell'effettività della tutela del privato.

La norma consente di utilizzare le misure cautelari, ma in questo caso è competente il collegio e non il giudice unico.

La previsione della misura cautelare è una novità per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, introdotta con la finalità di garantire maggiore tutela giurisdizionale.

Nulla viene detto in ordine all'applicazione delle misure cautelari prima della riforma, o successive alla riforma.

Anche se la Corte dei conti, in relazione a determinate materie, ha competenza esclusiva su diritti soggettivi ed interessi legittimi, in assenza di alcuna specificazione della norma, si deve ritenere applicabile la disciplina della sospensione *ante* riforma per due motivi.

In primo luogo, perché la norma non richiama la nuova disciplina, ma parla genericamente di cautela.

In secondo luogo, perché si applica, per estensione analogica, la stessa disciplina della cautela dei ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato, in quanto entrambi i giudizi hanno una giurisdizione limitata alla legittimità.

Di conseguenza, in presenza di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, sarà possibile richiedere solo la sospensione dell'atto impugnato e non l'ingiunzione a pagare somme (anche se in materia pensionistica sarebbe auspicabile che ci fosse l'ingiunzione per garantire maggiore effettività di tutela al privato).

L'art. 9, comma 3, della L. n. 205/00 prevede che se dopo 10 anni dal deposito del ricorso non è stata presentata domanda di fissazione dell'udienza, il giudizio è perentorio.

2.10 Esecuzione e sospensione delle sentenze

L'art. 10, comma 1, L. n. 205/00 aggiunge il comma 5 dell'art. 33 L. n. 1034/71; i commi 2 e 3 dello stesso art. 10 si applicano alle sentenze emesse dalla Corte dei conti.

Tale disposizione può essere esaminata sotto due profili: tutela del ricorrente o tutela della pubblica amministrazione in presenza dell'esecuzione o della sospensione delle sentenze di primo grado.

La novità introdotta dalla riforma consisterebbe proprio nel garantire l'effettiva esecuzione della sentenza in pendenza di appello, sebbene sin dalla formulazione originaria dell'art. 33, L. 1034/71, venisse disposta l'immediata esecutività delle stesse.

In passato, invero, tale tutela era accordata solo in presenza di un giudicato dei tribunali, ossia in presenza di una sentenza che non poteva formare più oggetto di impugnazione.

Non vi era, pertanto, una corrispondenza necessaria tra l'organo giurisdizionale competente a giudicare in sede di ottemperanza e l'organo giurisdizionale che aveva emesso la sentenza, in quanto il giudicato poteva riferirsi sia a sentenze di primo o di secondo grado emesse dai tribunali civili, sia a sentenze di primo o di secondo grado emesse dai tribunali amministrativi (Tar e Consiglio di Stato).

Con la novella introdotta, la competenza in sede di giudizio di ottemperanza è in capo al Tar e si potrebbe ritenere che si tratti dello stesso Tar che ha emesso la sentenza.

Infatti, la norma in esame prevede che il Tar, nel caso di mancata esecuzione delle sentenze, possa esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza.

Qualche dubbio interpretativo pone la norma nella parte in cui viene disposto che il Tar esercita i poteri inerenti al giudizio dell'ottemperanza, lasciando intendere che non si instaura un apposito giudizio, come accade in presenza di giudicato, ma si vogliono garantire gli effetti di tale tutela, utilizzando una procedura più snella.

Tuttavia, l'esplicito richiamo della norma, che regola il giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, conduce a ritenere che si segua la medesima procedura per l'esecuzione delle sentenze della norma in esame, anche in considerazione della mancanza di regole difformi, che consentirebbero l'utilizzo di una differente procedura.

Resta, comunque, invariata la *ratio* della disciplina, secondo cui il giudizio di ottemperanza è uno strumento a tutela del ricorrente ed è attivabile in presenza di una sentenza di accoglimento del ricorso.

In ogni caso, si dovrebbe intravedere un utilizzo molto limitato dello stesso, in considerazione degli effetti cui si potrebbe giungere.

Infatti, riterrei che il giudice in sede di ottemperanza, avendo competenza anche nel merito, ai sensi dell'art. 27 R.D. n. 1054/24, accoglierebbe il ricorso solo nel caso in cui sia abbastanza probabile che in secondo grado vi sia la conferma della sentenza di primo grado.

Se così non fosse, la sentenza di secondo grado di riforma di quella di primo grado sarebbe *inutiliter data*, in quanto sorgerebbero non pochi problemi ad eseguire una sentenza in presenza di effetti irreversibili, verificatisi a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

In questo modo, quindi, verrebbe tutelata la pubblica amministrazione e non il ricorrente.

Si deve considerare, inoltre, che il giudizio di ottemperanza si attiva in assenza di sospensione della sentenza.

in primo luogo, perché la norma non richiama la nuova disciplina, ma parla genericamente di cautela.

In secondo luogo, perché si applica, per estensione analogica, la stessa disciplina della cautela dei ricorsi straordinari innanzi al Capo dello Stato, in quanto entrambi i giudizi hanno una giurisdizione limitata alla legittimità.

Di conseguenza, in presenza di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto, sarà possibile richiedere solo la sospensione dell'atto impugnato e non l'ingiunzione a pagare somme (anche se in materia pensionistica sarebbe auspicabile che ci fosse l'ingiunzione per garantire maggiore effettività di tutela al privato).

L'art. 9, comma 3, della L. n. 205/00 prevede che se dopo 10 anni dal deposito del ricorso non è stata presentata domanda di fissazione dell'udienza, il giudizio è perento.

2.10 Esecuzione e sospensione delle sentenze

L'art. 10, comma 1, L. n. 205/00 aggiunge il comma 5 dell'art. 33 L. n. 1034/71; i commi 2 e 3 dello stesso art. 10 si applicano alle sentenze emesse dalla Corte dei conti.

Tale disposizione può essere esaminata sotto due profili: tutela del ricorrente o tutela della pubblica amministrazione in presenza dell'esecuzione o della sospensione delle sentenze di primo grado.

La novità introdotta dalla riforma consisterebbe proprio nel garantire l'effettiva esecuzione della sentenza in pendenza di appello, sebbene sin dalla formulazione originaria dell'art. 33, L. 1034/71, venisse disposta l'immediata esecutività delle stesse.

In passato, invero, tale tutela era accordata solo in presenza di un giudicato dei tribunali, ossia in presenza di una sentenza che non poteva formare più oggetto di impugnazione.

Non vi era, pertanto, una corrispondenza necessaria tra l'organo giurisdizionale competente a giudicare in sede di ottemperanza e l'organo giurisdizionale che aveva emesso la sentenza, in quanto il giudicato poteva riferirsi sia a sentenze di primo o di secondo grado emesse dai tribunali civili, sia a sentenze di primo o di secondo grado emesse dai tribunali amministrativi (Tar e Consiglio di Stato).

Con la novella introdotta, la competenza in sede di giudizio di ottemperanza è in capo al Tar e si potrebbe ritenere che si tratti dello stesso Tar che ha emesso la sentenza.

Infatti, la norma in esame prevede che il Tar, nel caso di mancata esecuzione delle sentenze, possa esercitare i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza.

Qualche dubbio interpretativo pone la norma nella parte in cui viene disposto che il Tar esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza, lasciando intendere che non si instaura un apposito giudizio, come accade in presenza di giudicato, ma si vogliono garantire gli effetti di tale tutela, utilizzando una procedura più snella.

Tuttavia, l'espreso richiamo della norma, che regolamenta il giudizio di ottemperanza innanzi al Consiglio di Stato, conduce a ritenere che si segua la medesima procedura per l'esecuzione delle sentenze della norma in esame, anche in considerazione della mancanza di regole difformi, che consentirebbero l'utilizzo di una differente procedura.

Resta, comunque, invariata la *ratio* della disciplina, secondo cui il giudizio di ottemperanza è uno strumento a tutela del ricorrente ed è attivabile in presenza di una sentenza di accoglimento del ricorso.

In ogni caso, si dovrebbe intravedere un utilizzo molto limitato dello stesso, in considerazione degli effetti cui si potrebbe giungere.

Infatti, riterei che il giudice in sede di ottemperanza, avendo competenza anche nel merito, ai sensi dell'art. 27 R.D. n. 1054/24, accoglierebbe il ricorso solo nel caso in cui sia abbastanza probabile che in secondo grado vi sia la conferma della sentenza di primo grado.

Se così non fosse, la sentenza di secondo grado di riforma di quella di primo grado sarebbe *inutiliter data*, in quanto sorgerebbero non pochi problemi ad eseguire una sentenza in presenza di effetti irreversibili, verificatisi a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

In questo modo, quindi, verrebbe tutelata la pubblica amministrazione e non il ricorrente.

Si deve considerare, inoltre, che il giudizio di ottemperanza si attiva in assenza di sospensione della sentenza.

Tuttavia, in presenza di un danno grave ed irreparabile il Consiglio di Stato può disporre la sospensione; di conseguenza, di fronte ad una medesima sentenza potrebbe accadere, per assurdo, che una parte chieda la sospensione ed un'altra l'esecuzione.

La sospensione può essere richiesta tanto dalla pubblica amministrazione, quanto dal privato.

La sospensione dell'esecuzione della sentenza verrebbe richiesta dalla pubblica amministrazione in caso di esito sfavorevole alla stessa in primo grado.

Questa norma, infatti, rappresenterebbe per la pubblica amministrazione una garanzia per il ripristino della situazione precedente al giudizio, nell'eventualità che la sentenza di secondo grado riformi la sentenza di primo grado.

A ben guardare, dall'esecuzione della sentenza di primo grado si potrebbero verificare effetti irreversibili delle situazioni oggetto del contendere.

In ultima analisi, la sospensione dell'esecuzione della sentenza risponderebbe, nell'ottica della pubblica amministrazione, alla medesima logica della previsione della cauzione nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili.

Dal punto di vista del ricorrente, invece, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado risponderebbe alla stessa *ratio* che è sottesa alla sospensione dell'atto impugnato, da cui muove la disciplina, dovendosi ragionevolmente ritenere che la sospensione della sentenza è concessa in favore del privato, in caso di rigetto della domanda di primo grado.

Viceversa, l'esigenza di garantire l'esecuzione della sentenza è attivabile da parte del ricorrente, in caso di accoglimento della domanda di primo grado.

Da punto di vista del ricorrente, in entrambi i casi, come si è visto, vi è una duplice tutela: la possibilità che venga concessa la sospensione dell'atto impugnato durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e l'esecuzione o la sospensione dell'esecuzione della sentenza, a seconda che la domanda di primo grado, pendente il ricorso in appello, venga accolta o rigettata.

In tal modo, la tutela del ricorrente sembrerebbe ricomprendere sia l'ipotesi di rigetto della domanda, sia l'ipotesi di accoglimento della stessa, seppure nell'incertezza che la sentenza di appello possa ribaltare la decisione di primo grado.

L'interpretazione della norma rappresenterebbe, comunque, per le ragioni innanzi esposte, un importante strumento di tutela anche per la pubblica amministrazione.

L'art. 10 della L. n. 205/00 estende la disciplina dell'esecuzione delle sentenze del Tar anche all'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, emesse dalla Corte dei conti.

2.11 Consulenza tecnica

L'art. 16 della L. n. 205/00 inserisce un inciso nell'art. 44 della L. n. 1054/24, mediante il quale la consulenza tecnica viene inclusa tra i mezzi di integrazione istruttoria.

In tal modo si fornisce un ausilio tecnico al giudice, molto utile se si considera che la presente riforma ha esteso la cognizione del giudice amministrativo a materie un tempo del giudice civile.

Infatti, la cognizione del giudice non è limitata alla conoscenza della legittimità dell'atto amministrativo, ai fini dell'annullamento, ma si estende ai diritti soggettivi ed al merito.

Un esempio è dato dalle controversie sul risarcimento del danno, sulla reintegrazione in forma specifica e sui diritti patrimoniali consequenziali.

Peraltro, restano esclusi dall'applicazione di questa disposizione i giudizi con cognizione limitata alle

quanto sorgerebbero non pochi problemi ad eseguire una sentenza in presenza di effetti irreversibili, verificatisi a seguito dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

In questo modo, quindi, verrebbe tutelata la pubblica amministrazione e non il ricorrente.

Si deve considerare, inoltre, che il giudizio di ottemperanza si attiva in assenza di sospensione della sentenza.

Tuttavia, in presenza di un danno grave ed irreparabile il Consiglio di Stato può disporre la sospensione; di conseguenza, di fronte ad una medesima sentenza potrebbe accadere, per assurdo, che una parte chieda la sospensione ed un'altra l'esecuzione.

La sospensione può essere richiesta tanto dalla pubblica amministrazione, quanto dal privato.

La sospensione dell'esecuzione della sentenza verrebbe richiesta dalla pubblica amministrazione in caso di esito sfavorevole alla stessa in primo grado.

Questa norma, infatti, rappresenterebbe per la pubblica amministrazione una garanzia per il ripristino della situazione precedente al giudizio, nell'eventualità che la sentenza di secondo grado riformi la sentenza di primo grado.

A ben guardare, dall'esecuzione della sentenza di primo grado si potrebbero verificare effetti irreversibili delle situazioni oggetto del contendere.

In ultima analisi, la sospensione dell'esecuzione della sentenza risponderebbe, nell'ottica della pubblica amministrazione, alla medesima logica della previsione della cauzione nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili.

Dal punto di vista del ricorrente, invece, la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado risponderebbe alla stessa *ratio* che è sottesa alla sospensione dell'atto impugnato, da cui mutua la disciplina, dovendosi ragionevolmente ritenere che la sospensione della sentenza è concessa in favore del privato, in caso di rigetto della domanda di primo grado.

Viceversa, l'esigenza di garantire l'esecuzione della sentenza è attivabile da parte del ricorrente, in caso di accoglimento della domanda di primo grado.

Da punto di vista del ricorrente, in entrambi i casi, come si è visto, vi è una duplice tutela: la possibilità che venga concessa la sospensione dell'atto impugnato durante lo svolgimento del giudizio di primo grado e l'esecuzione o la sospensione dell'esecuzione della sentenza, a seconda che la domanda di primo grado, pendente il ricorso in appello, venga accolta o rigettata.

In tal modo, la tutela del ricorrente sembrerebbe ricomprendere sia l'ipotesi di rigetto della domanda, sia l'ipotesi di accoglimento della stessa, seppure nell'incertezza che la sentenza di appello possa ribaltare la decisione di primo grado.

L'interpretazione della norma rappresenterebbe, comunque, per le ragioni innanzi esposte, un importante strumento di tutela anche per la pubblica amministrazione.

L'art. 10 della L. n. 205/00 estende la disciplina dell'esecuzione delle sentenze del Tar anche all'esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado, emesse dalla Corte dei conti.

2.11 Consulenza tecnica

L'art. 16 della L. n. 205/00 inserisce un inciso nell'art. 44 della L. n. 1054/24, mediante il quale la consulenza tecnica viene inclusa tra i mezzi di integrazione istruttoria.

In tal modo si fornisce un ausilio tecnico al giudice, molto utile se si considera che la presente riforma ha esteso la cognizione del giudice amministrativo a materie un tempo del giudice civile.

Infatti, la cognizione del giudice non è limitata alla conoscenza della legittimità dell'atto amministrativo, ai fini dell'annullamento, ma si estende ai diritti soggettivi ed al merito.

Un esempio è dato dalle controversie sul risarcimento del danno, sulla reintegrazione in forma specifica e sui diritti patrimoniali consequenziali.

Pertanto, restano esclusi dall'applicazione di questa disposizione i giudizi con cognizione limitata alla legittimità degli atti amministrativi.

La norma, però, fa riferimento solo ai procedimenti innanzi al Consiglio di Stato; ma, per analogia, le medesime regole si applicano anche ai procedimenti innanzi al Tar, in assenza di una disciplina propria.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal giudice in composizione monocratica e solo in via residuale dal collegio, per motivi di snellimento e di celerità del giudizio.

2.12 Notificazione del ricorso

L'art. 12 della L. n. 205/00 introduce nuovi mezzi di notificazione del ricorso o del provvedimento, consistenti nel telefax e nella via telematica, frutto dell'innovazione tecnologica.

Accanto a questi mezzi di notificazione, che si possono definire tipici, la norma consente di utilizzare altri mezzi atipici, non individuati espressamente dalla stessa norma.

Infatti, la norma parla genericamente di altri mezzi idonei, lasciando alla pubblica amministrazione la possibilità di utilizzare propri mezzi, ritenuti idonei caso per caso.

La norma fa salva la disciplina di cui all'art. 151 c.p.c., secondo cui il ricorso a tali forme di notificazione è possibile in circostanze particolari o in presenza di esigenze di maggiore celerità.

Pertanto, si tratta di una norma che trova applicazione in casi eccezionali e non in via ordinaria.

2.13 Questioni pregiudiziali

L'art. 10, comma 3, della L. n. 205/00 abroga il comma 2 dell'art. 105 R.D. n. 1038/33, inerente le pronunce su questioni pregiudiziali, in quanto è stata ampliata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, in passato, il giudice amministrativo non poteva conoscere in ordine ai diritti soggettivi, ma, in ipotesi particolarmente circoscritte, la legge consentiva al medesimo di conoscere in via incidentale in ordine agli stessi, qualora la decisione sulla questione principale dipendeva da quella incidentale.

La decisione era emessa in via incidentale, nel senso che serviva solo per il giudizio instaurato e non aveva effetti al di fuori dello stesso.

In tal modo si riducevano i tempi del processo, evitando la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della decisione del giudice fornito di giurisdizione.

Adesso il giudice amministrativo, sebbene solo in sede di giurisdizione esclusiva, conosce in via principale su diritti soggettivi, che in passato poteva conoscere solo in via incidentale e, di conseguenza, è stata abrogata la norma in esame.

2.14 Perenzione

L'art. 9, comma 2, della L. n. 205/00 dispone che, in assenza di fissazione dell'udienza di discussione, i termini per il compimento della perenzione sono di 10 anni.

In passato, invero, l'art. 25 L. 1034 del 1971 prevedeva che la perenzione del giudizio si compiva in caso di mancato compimento di alcun atto di procedura, protratto per due anni.

Quindi, non vi era un riferimento ad un momento definito del giudizio; viceversa, con la nuova disciplina è necessario che non sia stata fissata l'udienza di discussione, perché il giudizio si possa considerare perento.

E' importante rilevare che la norma in esame non abroga la vecchia disciplina.

innanzi, la cognizione del giudice non è limitata alla conoscenza della legittimità dell'atto amministrativo, al fine dell'annullamento, ma si estende ai diritti soggettivi ed al merito.

Un esempio è dato dalle controversie sul risarcimento del danno, sulla reintegrazione in forma specifica e sui diritti patrimoniali consequenziali.

Pertanto, restano esclusi dall'applicazione di questa disposizione i giudizi con cognizione limitata alla legittimità degli atti amministrativi.

La norma, però, fa riferimento solo ai procedimenti innanzi al Consiglio di Stato; ma, per analogia, le medesime regole si applicano anche ai procedimenti innanzi al Tar, in assenza di una disciplina propria.

La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata dal giudice in composizione monocratica e solo in via residuale dal collegio, per motivi di snellimento e di celerità del giudizio.

2.12 Notificazione del ricorso

L'art. 12 della L. n. 205/00 introduce nuovi mezzi di notificazione del ricorso o del provvedimento, consistenti nel telefax e nella via telematica, frutto dell'innovazione tecnologica.

Accanto a questi mezzi di notificazione, che si possono definire tipici, la norma consente di utilizzare altri mezzi atipici, non individuati espressamente dalla stessa norma.

Infatti, la norma parla genericamente di altri mezzi idonei, lasciando alla pubblica amministrazione la possibilità di utilizzare propri mezzi, ritenuti idonei caso per caso.

La norma fa salva la disciplina di cui all'art. 151 c.p.c., secondo cui il ricorso a tali forme di notificazione è possibile in circostanze particolari o in presenza di esigenze di maggiore celerità.

Pertanto, si tratta di una norma che trova applicazione in casi eccezionali e non in via ordinaria.

2.13 Questioni pregiudiziali

L'art. 10, comma 3, della L. n. 205/00 abroga il comma 2 dell'art. 105 R.D. n. 1038/33, inerente le pronunce su questioni pregiudiziali, in quanto è stata ampliata la giurisdizione del giudice amministrativo.

Infatti, in passato, il giudice amministrativo non poteva conoscere in ordine ai diritti soggettivi, ma, in ipotesi particolarmente circoscritte, la legge consentiva al medesimo di conoscere in via incidentale in ordine agli stessi, qualora la decisione sulla questione principale dipendeva da quella incidentale.

La decisione era emessa in via incidentale, nel senso che serviva solo per il giudizio instaurato e non aveva effetti al di fuori dello stesso.

In tal modo si riducevano i tempi del processo, evitando la sospensione del giudizio amministrativo in attesa della decisione del giudice fornito di giurisdizione.

Adesso il giudice amministrativo, sebbene solo in sede di giurisdizione esclusiva, conosce in via principale su diritti soggettivi, che in passato poteva conoscere solo in via incidentale e, di conseguenza, è stata abrogata la norma in esame.

2.14 Perenzione

L'art. 9, comma 2, della L. n. 205/00 dispone che, in assenza di fissazione dell'udienza di discussione, i termini per il compimento della perenzione sono di 10 anni.

In passato, invero, l'art. 25 L. 1034 del 1971 prevedeva che la perenzione del giudizio si compiva in caso di mancato compimento di alcun atto di procedura, protratto per due anni.

Quindi, non vi era un riferimento ad un momento definito del giudizio; viceversa, con la nuova disciplina è necessario che non sia stata fissata l'udienza di discussione, perché il giudizio si possa considerare perento.

E' importante rilevare che la norma in esame non abroga la vecchia disciplina.

Al riguardo, si potrebbe proporre la seguente lettura: le due discipline possono coesistere, in quanto la perenzione ultradecennale si applica in caso di mancata fissazione dell'udienza di discussione; mentre, la perenzione ordinaria si applica in caso di inattività processuale protrattasi per due anni, successiva alla fissazione dell'udienza.

Altro quesito interpretativo che pone la norma in esame riguarda l'ambito di applicazione della stessa.

In particolare, la norma non precisa se la nuova disciplina della perenzione debba applicarsi unicamente in caso di giudizio amministrativo o anche in caso di giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Invero, sebbene in questa materia sia possibile in via generale l'estensione analogica delle norme in caso di mancata prescrizione specifica, nel caso di specie deve escludersi una soluzione del genere, in quanto l'art. 75 del R.D. n. 1214 del 1934 disciplina in modo espresso sia l'ipotesi della perenzione in caso di mancata domanda di fissazione dell'udienza di discussione, sia in caso di inattività processuale protrattasi, prevedendo per entrambe le ipotesi che il termine di compimento della stessa è di un anno.

Come si può notare, in questi giudizi il termine per entrambi i casi di perenzione è identico e, comunque, minore di quello previsto per i giudizi amministrativi.

Questa norma - art. 75 - se da una parte avvalga l'interpretazione normativa proposta per i giudizi amministrativi, distinguendo fra due tipi di perenzione, dall'altra pone il problema di un'eventuale modifica intervenuta con la presente legge, considerato che i termini sono diversi.

Ebbene, sembrerebbe che l'art. 9 L. 205/00 abbia mutuato la disciplina prevista per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, pertanto, anziché modificare la disciplina, la norma in esame uniforma la disciplina della perenzione dei giudizi innanzi al Tar con la disciplina della stessa innanzi alla Corte dei conti.

2.15 Rinvio della controversia al Tar

L'art. 11 della L. n. 205/00 modifica il comma 4 dell'art. 35 L. n. 1034/71.

La norma in esame dispone la disciplina nei casi in cui il Consiglio di Stato debba disporre il rinvio della causa al Tar; in particolare, viene contemplato il caso in cui il giudizio di primo grado presenti vizi di forma della decisione o difetto di procedura ed il caso in cui venga dichiarato competente il Tar che abbia dichiarato la propria incompetenza.

Con la nuova disciplina il rinvio avviene ad opera degli uffici e, in tal modo, si elimina l'onere della notifica per la riassunzione in capo alla parte.

I termini per la prosecuzione del giudizio, inoltre, sono ridotti alla metà: 30 giorni dalla comunicazione della sentenza a fronte dei tempi previsti dalla vecchia disciplina, consistenti in 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, in assenza di notificazione, in un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre il tempo per la fissazione dell'udienza.

La novella introdotta con la L. 205/00 garantisce maggiore celerità ed efficienza del processo.

2.16 Pareri del Consiglio di Stato

L'art. 15 della L. n. 205/00 prevede che i pareri del Consiglio di Stato siano pubblici come le sentenze e che contengano l'indicazione del Presidente del collegio e dell'estensore, garantendone, in tal modo, trasparenza e pubblicità.

Questa norma potrebbe rappresentare un primo passo verso l'estensione della disciplina prevista per le

mancato compimento di alcun atto di procedura, protratto per due anni.

Quindi, non vi era un riferimento ad un momento definito del giudizio; viceversa, con la nuova disciplina è necessario che non sia stata fissata l'udienza di discussione, perché il giudizio si possa considerare perento.

E' importante rilevare che la norma in esame non abroga la vecchia disciplina.

Al riguardo, si potrebbe proporre la seguente lettura: le due discipline possono coesistere, in quanto la perenzione ultradecennale si applica in caso di mancata fissazione dell'udienza di discussione; mentre, la perenzione ordinaria si applica in caso di inattività processuale protrattasi per due anni, successiva alla fissazione dell'udienza.

Altro quesito interpretativo che pone la norma in esame riguarda l'ambito di applicazione della stessa.

In particolare, la norma non precisa se la nuova disciplina della perenzione debba applicarsi unicamente in caso di giudizio amministrativo o anche in caso di giudizi innanzi alla Corte dei conti.

Invero, sebbene in questa materia sia possibile in via generale l'estensione analogica delle norme in caso di mancata prescrizione specifica, nel caso di specie deve escludersi una soluzione del genere, in quanto l'art. 75 del R.D. n. 1214 del 1934 disciplina in modo espresso sia l'ipotesi della perenzione in caso di mancata domanda di fissazione dell'udienza di discussione, sia in caso di inattività processuale protrattasi, prevedendo per entrambe le ipotesi che il termine di compimento della stessa è di un anno.

Come si può notare, in questi giudizi il termine per entrambi i casi di perenzione è identico e, comunque, minore di quello previsto per i giudizi amministrativi.

Questa norma - art. 75 - se da una parte avvalga l'interpretazione normativa proposta per i giudizi amministrativi, distinguendo fra due tipi di perenzione, dall'altra pone il problema di un'eventuale modifica intervenuta con la presente legge, considerato che i termini sono diversi.

Ebbene, sembrerebbe che l'art. 9 L. 205/00 abbia mutuato la disciplina prevista per i giudizi innanzi alla Corte dei conti e, pertanto, anziché modificare la disciplina, la norma in esame uniforma la disciplina della perenzione dei giudizi innanzi al Tar con la disciplina della stessa innanzi alla Corte dei conti.

2.15 Rinvio della controversia al Tar

L'art. 11 della L. n. 205/00 modifica il comma 4 dell'art. 35 L. n. 1034/71.

La norma in esame dispone la disciplina nei casi in cui il Consiglio di Stato debba disporre il rinvio della causa al Tar; in particolare, viene contemplato il caso in cui il giudizio di primo grado presenti vizi di forma della decisione o difetto di procedura ed il caso in cui venga dichiarato competente il Tar che abbia dichiarato la propria incompetenza.

Con la nuova disciplina il rinvio avviene ad opera degli uffici e, in tal modo, si elimina l'onere della notifica per la riassunzione in capo alla parte.

I termini per la prosecuzione del giudizio, inoltre, sono ridotti alla metà: 30 giorni dalla comunicazione della sentenza a fronte dei tempi previsti dalla vecchia disciplina, consistenti in 60 giorni dalla notificazione della sentenza o, in assenza di notificazione, in un anno dalla pubblicazione della sentenza, oltre il tempo per la fissazione dell'udienza.

La novella introdotta con la L. 205/00 garantisce maggiore celerità ed efficienza del processo.

2.16 Pareri del Consiglio di Stato

L'art. 15 della L. n. 205/00 prevede che i pareri del Consiglio di Stato siano pubblici come le sentenze e che contengano l'indicazione del Presidente del collegio e dell'estensore, garantendone, in tal modo, trasparenza e pubblicità.

Questa norma potrebbe rappresentare un primo passo verso l'estensione della disciplina prevista per le sentenze, parificando le funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

2.17 Regolamento di competenza

L'art. 9, comma 4, della L. n. 205/00 modifica il comma 5 dell'art. 31 della L. n. 1034/71.

Con la nuova formulazione il regolamento di competenza non sospende il giudizio, perché la decisione è emessa immediatamente, a seguito di esame sommario dell'istanza.

Questa norma garantisce celerità ed effettività del processo amministrativo.

MODIFICHE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO LEGGE 21 LUGLIO 2000 N. 205 SCHEMA NORMATIVA

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Termine per la notifica del ricorso</u> I 60 giorni per la notifica del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della <u>pubblicazione nell'albo</u> .	(ART. 1, comma 1, L. 205/2000) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Termine per la notifica del ricorso</u> I 60 giorni per la notifica del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, <u>se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento</u> .	MODIFICHE La norma parla del termine di 60 giorni per la notifica del ricorso a decorrere dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, eliminando il riferimento alla pubblicazione nell'albo.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/2000) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Motivi aggiunti</u> Tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di	PARTE INSERITA EX NOVO DALLA L. 205/2000 In pendenza del ricorso, è possibile impugnare con i motivi aggiunti i provvedimenti della P.A., connessi all'oggetto di causa. In passato non vi era alcuna disposizione di legge e la dottrina riteneva che i motivi aggiunti si potessero proporre dopo il deposito del ricorso, e,

L'art. 15 della L. n. 205/00 prevede che i pareri del Consiglio di Stato siano pubblici come le sentenze e che contengano l'indicazione del Presidente del collegio e dell'estensore, garantendone, in tal modo, trasparenza e pubblicità.

Questa norma potrebbe rappresentare un primo passo verso l'estensione della disciplina prevista per le sentenze, parificando le funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

2.17 Regolamento di competenza

L'art. 9, comma 4, della L. n. 205/00 modifica il comma 5 dell'art. 31 della L. n. 1034/71.

Con la nuova formulazione il regolamento di competenza non sospende il giudizio, perché la decisione è emessa immediatamente, a seguito di esame sommario dell'istanza.

Questa norma garantisce celerità ed effettività del processo amministrativo.

MODIFICHE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO LEGGE 21 LUGLIO 2000 N. 205 SCHEMA NORMATIVA

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Termine per la notifica del ricorso</u> I 60 giorni per la notifica del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della <u>pubblicazione nell'albo</u> .	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Termine per la notifica del ricorso</u> I 60 giorni per la notifica del ricorso, nel caso in cui non sia richiesta la notifica individuale dell'atto amministrativo, decorrono dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, <u>se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento</u> .	MODIFICHE La norma parla del termine di 60 giorni per la notifica del ricorso a decorrere dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, eliminando il riferimento alla pubblicazione nell'albo.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Motivi aggiunti</u> Tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.	PARTE INSERITA EX NOVO DALLA L. 205/2000 In pendenza del ricorso, è possibile impugnare con i motivi aggiunti i provvedimenti della P.A., connessi all'oggetto di causa. In passato non vi era alcuna disposizione di legge e la dottrina riteneva che i motivi aggiunti si potessero proporre dopo il deposito del ricorso, e, comunque, entro i 60 giorni per l'impugnazione dell'atto amministrativo.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Diritto di accesso</u> In pendenza di un ricorso, l'impugnativa contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d'accesso o di silenzio-rifiuto all'accesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 L. 241/90, <u>può</u> essere proposta con <u>istanza al presidente</u> e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con <u>ordinanza istruttoria</u> adottata in camera di consiglio. ART. 25, Comma 5, L. 241/90: <u>Diritto di accesso</u> Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d'accesso o di silenzio-rifiuto all'accesso è dato <u>ricorso</u> , nel termine di 30 giorni, <u>al TAR</u> , il quale decide in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.	PARTE INSERITA EX NOVO DALLA L. 205/2000 Questa norma prevede lo snellimento dei tempi del processo, in quanto le impugnazioni in tema di accesso, in pendenza di ricorso, si producono con semplice istanza al presidente e vengono decise con ordinanza istruttoria in camera di consiglio.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 21, Comma 2, L. 1034/1971: <u>Produzione del provvedimento impugnato in copia da parte</u>	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 2, L. 1034/1971: <u>Produzione del provvedimento impugnato in copia da parte</u>	MODIFICHE La norma prevede che il ricorrente debba depositare una copia dell'atto impugnato insieme

	Tutti i provvedimenti della pubblica amministrazione adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti, connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di motivi aggiunti.	connessi all'oggetto di causa. In passato non vi era alcuna disposizione di legge e la dottrina riteneva che i motivi aggiunti si potessero proporre dopo il deposito del ricorso, e, comunque, entro i 60 giorni per l'impugnazione dell'atto amministrativo.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 1, L. 1034/1971: <u>Diritto di accesso</u> In pendenza di un ricorso, l'impugnativa contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d'accesso o di silenzio-rifiuto all'accesso, ai sensi dell'art. 25 comma 5 L. 241/90, può essere proposta con <u>istanza al presidente</u> e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione ed ai controinteressati, e viene decisa con <u>ordinanza istruttoria</u> adottata in camera di consiglio. ART. 25, Comma 5, L. 241/90: <u>Diritto di accesso</u> Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto d'accesso o di silenzio-rifiuto all'accesso è dato <u>ricorso</u> , nel termine di 30 giorni, <u>al TAR</u> , il quale decide in camera di consiglio, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta.	PARTE INSERITA EX NOVO DALLA L. 205/2000 Questa norma prevede lo snellimento dei tempi del processo, in quanto le impugnazioni in tema di accesso, in pendenza di ricorso, si producono con semplice istanza al presidente e vengono decise con ordinanza istruttoria in camera di consiglio.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 2, L. 1034/1971: <u>Produzione del provvedimento impugnato in copia da parte del ricorrente</u> Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del Tar, entro 30 giorni dall'ultima notifica. Nello stesso termine deve essere depositata <u>anche</u> copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.	MODIFICHE La norma prevede che il ricorrente debba depositare una copia dell'atto impugnato insieme al ricorso, se in suo possesso, oppure separatamente, entro il termine di 30 giorni dall'ultima notifica, con il deposito dei documenti di cui intende avvalersi in giudizio. La norma non parla di atto originale, né di atto conforme.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 3, L. 1034/1971: <u>Mancata produzione provvedimento impugnato</u> La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.	MODIFICHE Se il provvedimento impugnato e la documentazione a sostegno del ricorso non sono prodotte non vi è decadenza.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Produzione provvedimento impugnato</u> L'Amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato, nonché, <u>anche in copie autentiche</u> , gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, di cui ritenga necessaria la produzione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione comporti una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.	MODIFICHE Resta l'obbligo per le P.A. di produrre l'atto impugnato, gli atti presupposti e connessi. La norma parla solo di provvedimento e non menziona la possibilità di produrre copie conformi. Pur non essendo prevista tale ipotesi dalla norma speciale, costituita dalla legge 205/00, resta la possibilità di produrre copie conformi secondo la norma generale, costituita dalla legge 15/68.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Produzione provvedimento impugnato</u> L'Amministrazione, <u>entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso</u> , deve produrre l' <u>eventuale</u> provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.	

	(ART. 1, comma 1, L. 205/200)	MODIFICHE
ART. 21, Comma 2, L. 1034/1971: <u>Produzione del provvedimento impugnato in copia da parte del ricorrente</u> Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del Tar, entro 30 giorni dall'ultima notifica. Nello stesso termine deve essere depositata <u>anche</u> copia del provvedimento impugnato, o quanto meno deve fornirsi prova del rifiuto dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento medesimo.	ART. 21, Comma 2, L. 1034/1971: <u>Produzione del provvedimento impugnato in copia da parte del ricorrente</u> Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve essere depositato nella segreteria del Tar con la copia del provvedimento impugnato, se in possesso del ricorrente, entro 30 giorni dall'ultima notifica. Nello stesso termine deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositato con il ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio.	La norma prevede che il ricorrente debba depositare una copia dell'atto impugnato insieme al ricorso, se in suo possesso, oppure separatamente, entro il termine di 30 giorni dall'ultima notifica, con il deposito dei documenti di cui intende avvalersi in giudizio. La norma non parla di atto originale, né di atto conforme.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200)	MODIFICHE
ART. 21, Comma 3, L. 1034/1971: <u>Mancata produzione provvedimento impugnato</u> La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato non implica decadenza.	ART. 21, Comma 3, L. 1034/1971: <u>Mancata produzione provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso</u> non implica decadenza.	Se il provvedimento impugnato e la documentazione a sostegno del ricorso non sono prodotte non vi è decadenza.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200)	MODIFICHE
ART. 21, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Produzione provvedimento impugnato</u> L'Amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve produrre il provvedimento impugnato, nonché, <u>anche in copie autentiche</u> , gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, di cui ritenga necessaria la produzione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione comporti una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.	ART. 21, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Produzione provvedimento impugnato</u> L'Amministrazione, <u>entro 60 giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso</u> , deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.	Resta l'obbligo per le P.A. di produrre l'atto impugnato, gli atti presupposti e connessi. La norma parla solo di provvedimento e non menziona la possibilità di produrre copie conformi. Pur non essendo prevista tale ipotesi dalla norma speciale, costituita dalla legge 205/00, resta la possibilità di produrre copie conformi secondo la norma generale, costituita dalla legge 15/68.
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 5 (nuova formulazione), L. 1034/1971: <u>Comunicazione alle parti</u> Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.	COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 Quando il provvedimento impugnato è stato depositato, deve essere data comunicazione alle parti costituite.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200)	MODIFICHE
ART. 21, Comma 5 (vecchia formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Ove l'amministrazione non provveda a produrre i documenti, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel <u>tempo</u> e nei modi opportuni.	ART. 21, Comma 6 (nuova formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Ove l'Amministrazione non provveda a produrre i documenti, il presidente, <u>ovvero un magistrato da lui delegato</u> , ordina, <u>anche su istanza di parte</u> , l'esibizione degli atti e dei documenti nel <u>termine</u> e nei modi opportuni.	La mancata produzione del provvedimento impugnato sia da parte del ricorrente sia da parte dell'Amministrazione non produce decadenza, in quanto il giudice ordina l'esibizione degli atti. La novità della norma consiste nell'individuare il ricorrente tra i soggetti che possono richiedere l'esibizione degli atti, per cui ciò non costituisce più una prerogativa del giudice: il giudizio amministrativo diviene simile al giudizio civile, caratterizzato da sempre come giudizio ad impulso di parte. L'assimilazione al processo civile, in vista della semplificazione delle procedure processuali, è dimostrata anche dalla previsione del giudice delegato e non più del collegio, quale organo competente.
		MODIFICHE
ART. 21, Comma 6 (vecchia formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Il presidente ha il potere di ordinare l'esibizione degli atti e dei documenti nei confronti di	Nulla dispone al riguardo la L. 205/2000 anche in ordine ad un eventuale mutamento di disciplina.	La nuova norma non dispone nulla in ordine alla possibilità che il giudice ordini l'esibizione di documenti a soggetti terzi all'amministrazione resistente, pertanto, resta senza modifiche la vecchia disciplina.

l'esibizione comporti una spesa, essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.		
	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 5 (nuova formulazione), L. 1034/1971: <u>Comunicazione alle parti</u> Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti costituite.	COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 Quando il provvedimento impugnato è stato depositato, deve essere data comunicazione alle parti costituite.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 21, Comma 5 (vecchia formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Ove l'amministrazione non provveda a produrre i documenti, il presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel <u>tempo</u> e nei modi opportuni.	(ART. 1, comma 1, L. 205/200) ART. 21, Comma 6 (nuova formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Ove l'Amministrazione non provveda a produrre i documenti, il presidente, <u>ovvero un magistrato da lui delegato</u> , ordina, <u>anche su istanza di parte</u> , l'esibizione degli atti e dei documenti nel <u>termine</u> e nei modi opportuni.	MODIFICHE La mancata produzione del provvedimento impugnato sia da parte del ricorrente sia da parte dell'Amministrazione non produce decadenza, in quanto il giudice ordina l'esibizione degli atti. La novità della norma consiste nell'individuare il ricorrente tra i soggetti che possono richiedere l'esibizione degli atti, per cui ciò non costituisce più una prerogativa del giudice: il giudizio amministrativo diviene simile al giudizio civile, caratterizzato da sempre come giudizio ad impulso di parte. L'assimilazione al processo civile, in vista della semplificazione delle procedure processuali, è dimostrata anche dalla previsione del giudice delegato e non più del collegio, quale organo competente.

ART. 21, Comma 6 (vecchia formulazione), L. 1034/1971: <u>Esibizione documenti</u> Il presidente ha il potere di ordinare l'esibizione degli atti e dei documenti nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione resistente.	Nulla dispone al riguardo la L. 205/2000 anche in ordine ad un eventuale mutamento di disciplina.	MODIFICHE La nuova norma non dispone nulla in ordine alla possibilità che il giudice ordini l'esibizione di documenti a soggetti terzi all'amministrazione resistente, pertanto, resta senza modifiche la vecchia disciplina.
---	---	--

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 21, Comma 7, L. 1034/1971: <u>Misure cautelari</u> La sospensiva può essere chiesta per danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto. I difensori delle parti possono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. La sospensiva è concessa con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio.	(ART. 3, Comma 1, L. 205/200) ART. 21, Commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 L. 1034/1971: <u>Misure cautelari</u> Le disposizioni che seguono sono applicabili sia dinanzi al TAR, sia dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello di ordinanza cautelare o di sospensione della sentenza. Misure cautelari: 1. Sospensiva: presupposto per la misura è il pregiudizio grave ed irreparabile in caso di esecuzione dell'atto oppure di comportamento inerte dell'amministrazione. 2. Ingiunzione a pagare una somma. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili, il giudice può disporre la prestazione della <u>cauzione</u> , anche mediante fideiussione. La cauzione non è richiesta se la domanda cautelare attenga ad interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute o all'integrità dell'ambiente o di altri beni di primario rilievo costituzionale. La sospensiva è concessa con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio ed indica i profili, che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti possono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.	MODIFICHE La riforma del processo amministrativo rivoluziona questa norma, in quanto riscrive l'istituto della sospensiva ed introduce l'ingiunzione a pagare una somma. Entrambe le misure sono concesse con ordinanza in camera di consiglio. E' prevista la prestazione di cauzione, anche con fideiussione, ad eccezione del caso in cui la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona. E' possibile anche l'adozione di misure cautelari provvisorie, emesse prima ancora della pronuncia del collegio sulla richiesta cautelare. La novità di maggiore interesse consiste nella definizione della causa nel merito, in sede di decisione sulla domanda cautelare, se vi è completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. La revoca, la modifica e la riproposizione della domanda cautelare sono possibili solo per fatti sopravvenuti. Si ammette il giudizio di ottemperanza avverso l'inadempimento della P.A. in caso di concessione delle misure cautelari.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	In caso di estrema gravità ed urgenza, il presidente del Tar può disporre <u>misure cautelari provvisorie</u> , su richiesta della parte, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, prima della data della camera di consiglio, in attesa che il collegio si occupi delle misure cautelari.	

<p>1034/1971: <u>Esibizione documenti</u></p> <p>Il presidente ha il potere di ordinare l'esibizione degli atti e dei documenti nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione resistente.</p>	<p>ordine ad un eventuale mutamento di disciplina.</p>	<p>possibilità che il giudice ordini l'esibizione di documenti a soggetti terzi all'amministrazione resistente, pertanto, resta senza modifiche la vecchia disciplina.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>ART. 21, Comma 7, L. 1034/1971: <u>Misure cautelari</u></p> <p>La sospensiva può essere chiesta per danni gravi e irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto. I difensori delle parti possono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta. La sospensiva è concessa con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio.</p>	<p>(ART. 3, Comma 1, L. 205/200)</p> <p>ART. 21, Commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 L. 1034/1971: <u>Misure cautelari</u></p> <p>Le disposizioni che seguono sono applicabili sia dinanzi al TAR, sia dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello di ordinanza cautelare o di sospensione della sentenza.</p> <p>Misure cautelari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sospensiva: presupposto per la misura è il pregiudizio grave ed irreparabile in caso di esecuzione dell'atto oppure di comportamento inerte dell'amministrazione. 2. Ingiunzione a pagare una somma. <p>Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare derivino effetti irreversibili, il giudice può disporre la prestazione della <u>cauzione</u>, anche mediante fideiussione. La cauzione non è richiesta se la domanda cautelare attenga ad interessi essenziali della persona, quali il diritto alla salute o all'integrità dell'ambiente o di altri beni di primario rilievo costituzionale. La sospensiva è concessa con ordinanza motivata emessa in camera di consiglio ed indica i profili, che inducono ad una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle parti possono essere sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>La riforma del processo amministrativo rivoluziona questa norma, in quanto riscrive l'istituto della sospensiva ed introduce l'ingiunzione a pagare una somma. Entrambe le misure sono concesse con ordinanza in camera di consiglio. E' prevista la prestazione di cauzione, anche con fideiussione, ad eccezione del caso in cui la richiesta cautelare attenga ad interessi essenziali della persona. E' possibile anche l'adozione di misure cautelari provvisorie, emesse prima ancora della pronuncia del collegio sulla richiesta cautelare. La novità di maggiore interesse consiste nella definizione della causa nel merito, in sede di decisione sulla domanda cautelare, se vi è completezza del contraddittorio e dell'istruttoria. La revoca, la modifica e la riproposizione della domanda cautelare sono possibili solo per fatti sopravvenuti. Si ammette il giudizio di ottemperanza avverso l'inadempimento della P.A. in caso di concessione delle misure cautelari.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>In caso di estrema gravità ed urgenza, il presidente del Tar può disporre <u>misure cautelari provvisorie</u>, su richiesta della parte, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, prima della data della camera di consiglio, in attesa che il collegio si pronunci sulla misura cautelare, anche in assenza di contraddittorio.</p> <p>In sede di decisione della domanda cautelare, il TAR può definire il giudizio nel merito, se vi è completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sempre che vi siano i presupposti.</p> <p>Il Tar, ove necessario, dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso ed adotta le misure cautelari interinali, se sia il caso.</p> <p>Con l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare o dell'appello contro l'ordinanza cautelare, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>L'ordinanza di accoglimento comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del merito.</p> <p>La <u>domanda di revoca</u> o di <u>modificazione</u> della misure cautelari concesse e la <u>riproposizione</u> della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se <u> motivate </u> con riferimento a <u>fatti sopravvenuti</u>. E' previsto il ricorso al giudizio di <u>ottemperanza</u>, nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari o vi abbia adempito solo parzialmente.</p>	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 2 L. 205/200)</p> <p>ART. 21 BIS L. 1034/1971: <u>Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione</u></p> <p>I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta, o entro 30 giorni dalla data fissata dagli adempimenti istruttori, se il collegio abbia disposto un'istruttoria. L'appello si deve proporre entro 30 giorni dalla</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Viene introdotto il ricorso avverso il silenzio della P.A. con una procedura snella, in quanto la sentenza succintamente motivata è emessa in camera di consiglio entro 30 giorni dal deposito del ricorso. E' prevista la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento della P.A.</p>

	<p><u>provvisoria</u>, su richiesta della parte, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, prima della data della camera di consiglio, in attesa che il collegio si pronunci sulla misura cautelare, anche in assenza di contraddittorio.</p> <p>In sede di decisione della domanda cautelare, il TAR può definire il giudizio nel merito, se vi è completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e sempre che vi siano i presupposti.</p> <p>Il Tar, ove necessario, dispone l'integrazione del contraddittorio e fissa contestualmente la data della successiva trattazione del ricorso ed adotta le misure cautelari interinali, se sia il caso.</p> <p>Con l'ordinanza di rigetto della domanda cautelare o dell'appello contro l'ordinanza cautelare, il giudice può provvedere in via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.</p> <p>L'ordinanza di accoglimento comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del merito.</p> <p>La <u>domanda di revoca</u> o di <u>modificazione</u> delle misure cautelari concesse e la <u>riproposizione</u> della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se <u>motivate</u> con riferimento a <u>fatti sopravvenuti</u>.</p> <p>E' previsto il ricorso al giudizio di <u>ottemperanza</u>, nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari o vi abbia adempito solo parzialmente.</p>	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 2 L. 205/200)</p> <p>ART. 21 BIS L. 1034/1971: <u>Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione</u></p> <p>I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano richiesta, o entro 30 giorni dalla data fissata dagli adempimenti istruttori, se il collegio abbia disposto un'istruttoria.</p> <p>L'appello si deve proporre entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, o, in mancanza, entro <u>90 giorni</u> dalla comunicazione della pubblicazione.</p> <p>Nel giudizio di appello si seguono le regole del giudizio di 1° grado.</p> <p>In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di 1° grado, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro 30 giorni, con possibilità di nomina di un commissario <i>ad acta</i> in luogo della stessa, in caso di inadempimento. Il commissario, all'atto dell'insediamento verifica che l'amministrazione non abbia provveduto ad eseguire la sentenza anche in ritardo.</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Viene introdotto il ricorso avverso il silenzio della P.A. con una procedura snella, in quanto la sentenza succintamente motivata è emessa in camera di consiglio entro 30 giorni dal deposito del ricorso.</p> <p>E' prevista la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento della P.A.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 1, Comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 23, Commi 8, 9, 10, L. 1034/1971: <u>Produzione documenti</u></p> <p>I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.</p> <p>Il presidente di sezione, anche su istanza di parte, può disporre con ordinanza l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado.</p> <p>Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri, ad eccezione del costo materiale di riproduzione.</p> <p>E' possibile sostituire i documenti ed atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, mediante autorizzazione del presidente della sezione, sulla base di istanza motivata della parte interessata.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di iscrizione a ruolo</p>	<p>COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma prevede la possibilità di ritirare gli atti prodotti nel tribunale dopo il passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza, è possibile avere copia degli atti prodotti.</p> <p>E' possibile, in corso di causa, sostituire i documenti originali con copie conformi degli atti, con autorizzazione del presidente.</p>

	<p>richiesta, o entro 30 giorni dalla data nssata dagli adempimenti istruttori, se il collegio abbia disposto un'istruttoria.</p> <p>L'appello si deve proporre entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, o, in mancanza, entro <u>90 giorni</u> dalla comunicazione della pubblicazione.</p> <p>Nel giudizio di appello si seguono le regole del giudizio di 1° grado.</p> <p>In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di 1° grado, il giudice ordina all'amministrazione di provvedere entro 30 giorni, con possibilità di nomina di un commissario <i>ad acta</i> in luogo della stessa, in caso di inadempimento. Il commissario, all'atto dell'insediamento verifica che l'amministrazione non abbia provveduto ad eseguire la sentenza anche in ritardo.</p>	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 1, Comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 23, Commi 8, 9, 10, L. 1034/1971: <u>Produzione documenti</u></p> <p>I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza passata in giudicato.</p> <p>Il presidente di sezione, anche su istanza di parte, può disporre con ordinanza l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal giudice di primo grado.</p> <p>Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, la parte ha diritto al rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri, ad eccezione del costo materiale di riproduzione.</p> <p>E' possibile sostituire i documenti ed atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi, mediante autorizzazione del presidente della sezione, sulla base di istanza motivata della parte interessata.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di iscrizione a ruolo dell'appello, la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione dell'appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.</p>	<p>COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma prevede la possibilità di ritirare gli atti prodotti nel tribunale dopo il passaggio in giudicato della sentenza.</p> <p>Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza, è possibile avere copia degli atti prodotti.</p> <p>E' possibile, in corso di causa, sostituire i documenti originali con copie conformi degli atti, con autorizzazione del presidente.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 4, Comma 1, L. 205/200)</p> <p>ART. 23 BIS L. 1034/1971: <u>Regole processuali in determinate materie</u></p> <p>La norma fa riferimento a provvedimenti aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; 2. provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, di occupazione ed espropriazione; 3. provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti delle aree destinate alle predette opere; 4. provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; 5. i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 22 L. 142/90; 6. i provvedimenti di nomina, adottati con 	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma si riferisce a riti speciali, caratterizzati da termini processuali ridotti alla metà, tranne quello per proporre ricorso.</p> <p>Anche in tali giudizi si può proporre domanda cautelare.</p> <p>Avverso la sentenza le parti possono chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, sulla base del solo dispositivo con riserva dei motivi.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della</p>	

	<p>mediante autorizzazione del presidente della sezione, sulla base di istanza motivata della parte interessata.</p> <p>Entro 30 giorni dalla data di iscrizione a ruolo dell'appello, la segreteria comunica al giudice di primo grado l'avvenuta interposizione dell'appello e richiede la trasmissione del fascicolo di primo grado.</p>	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 4, Comma 1, L. 205/200)</p> <p>ART. 23 BIS L. 1034/1971: <u>Regole processuali in determinate materie</u></p> <p>La norma fa riferimento a provvedimenti aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse; 2. provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, di occupazione ed espropriazione; 3. provvedimenti relativi a procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti delle aree destinate alle predette opere; 4. provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti; 5. i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende ed istituzioni ai sensi dell'art. 22 L. 142/90; 6. i provvedimenti di nomina, adottati con 	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma si riferisce a riti speciali, caratterizzati da termini processuali ridotti alla metà, tranne quello per proporre ricorso.</p> <p>Anche in tali giudizi si può proporre domanda cautelare.</p> <p>Avverso la sentenza le parti possono chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, sulla base del solo dispositivo con riserva dei motivi.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della L. 400/88;</p> <p>7. i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e di quelli connessi concernenti la formazione ed il funzionamento degli organi.</p> <p>Per questi procedimenti i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.</p> <p>In caso di domanda cautelare, il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la discussione di merito alla prima udienza successiva al termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.</p> <p>In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di 1° grado, la pronuncia d'appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza del merito.</p> <p>Le parti possono depositare documenti entro 15 giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di fissazione dell'udienza e possono depositare memorie entro i successivi 10 giorni.</p> <p>Con le ordinanze che fissano l'udienza il TAR o il Consiglio di Stato, in caso di estrema gravità ed</p>	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>urgenza, può disporre le misure cautelari, enunciando i profili che inducono ad una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.</p> <p>Il dispositivo della sentenza è pubblicato, mediante deposito in segreteria, entro 7 giorni dalla data dell'udienza.</p> <p>Il termine per la proposizione dell'appello è di 30 giorni dalla notificazione e di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Per chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza è possibile proporre appello nel termine</p>	

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>delibera del Consiglio dei ministri ai sensi della L. 400/88;</p> <p>7. i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e di quelli connessi concernenti la formazione ed il funzionamento degli organi.</p> <p>Per questi procedimenti i termini processuali sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.</p> <p>In caso di domanda cautelare, il giudice fissa con ordinanza l'udienza per la discussione di merito alla prima udienza successiva al termine di 30 giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzia l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile.</p> <p>In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di 1° grado, la pronuncia d'appello è trasmessa al TAR per la fissazione dell'udienza del merito.</p> <p>Le parti possono depositare documenti entro 15 giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di fissazione dell'udienza e possono depositare memorie entro i successivi 10 giorni.</p> <p>Con le ordinanze che fissano l'udienza il TAR o il Consiglio di Stato, in caso di estrema gravità ed</p>	

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>urgenza, può disporre le misure cautelari, enunciando i profili che inducono ad una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.</p> <p>Il dispositivo della sentenza è pubblicato, mediante deposito in segreteria, entro 7 giorni dalla data dell'udienza.</p> <p>Il termine per la proposizione dell'appello è di 30 giorni dalla notificazione e di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Per chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza è possibile proporre appello nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo con riserva dei motivi, da proporre entro 30 giorni dalla notificazione e 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.</p>	

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>ART. 26, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Decisioni in forma semplificata</u></p> <p>In ogni caso, <u>la sentenza provvede sulle spese</u> del giudizio.</p> <p>Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.</p>	<p>(ART. 9, commi 1 e 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 26, Commi 4, 5, 6, 7 e 8 L. 1034/1971: <u>Decisioni in forma semplificata</u></p> <p>In caso di manifesta fondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il TAR e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata.</p> <p>La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.</p> <p>In ogni caso, il <u>giudice provvede sulle spese</u> del giudizio, applicando a tale riguardo le norme del c.p.c.</p> <p>La decisione in forma semplificata è assunta in camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare, nel rispetto del contraddittorio, ovvero fissata d'ufficio seguito dell'esame istruttorio.</p> <p>Tali decisioni sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.</p> <p>La rinuncia del ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto del presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato, che viene depositato in segreteria, la quale lo comunica alle parti costituite.</p> <p>Entro 60 giorni dalla comunicazione le parti</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>Questa norma innova rispetto al passato, perché detta le regole processuali nel caso di decisione in forma semplificata, quando si controverte su questioni di rito.</p> <p>La norma disciplina anche l'istituto della rinuncia, dell'estinzione e della perenzione, molto simili a quelle previste per il processo civile.</p> <p>Le stesse regole di procedura si applicano anche al processo innanzi alla Corte dei conti.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO

	<p>giorni dalla notificazione e di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Per chiedere la sospensione dell'esecuzione della sentenza è possibile proporre appello nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del dispositivo con riserva dei motivi, da proporre entro 30 giorni dalla notificazione e 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.</p>	
--	--	--

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>ART. 26, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Decisioni in forma semplificata</u></p> <p>In ogni caso, <u>la sentenza provvede sulle spese</u> del giudizio. Si applicano a tale riguardo le norme del codice di procedura civile.</p>	<p>(ART. 9, commi 1 e 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 26, Commi 4, 5, 6, 7 e 8 L. 1034/1971: <u>Decisioni in forma semplificata</u></p> <p>In caso di manifesta fondatezza o irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso il TAR e il Consiglio di Stato decidono con sentenza succintamente motivata.</p> <p>La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un precedente conforme.</p> <p>In ogni caso, il <u>giudice provvede sulle spese</u> del giudizio, applicando a tale riguardo le norme del c.p.c.</p> <p>La decisione in forma semplificata è assunta in camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare, nel rispetto del contraddittorio, ovvero fissata d'ufficio seguito dell'esame istruttorio.</p> <p>Tali decisioni sono soggette alle medesime forme di impugnazione previste per le sentenze.</p> <p>La rinuncia del ricorso, la cessazione della materia del contendere, l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate con decreto del presidente della sezione o da un magistrato da lui delegato, che viene depositato in segreteria, la quale lo comunica alle parti costituite.</p> <p>Entro 60 giorni dalla comunicazione le parti</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>Questa norma innova rispetto al passato, perché detta le regole processuali nel caso di decisione in forma semplificata, quando si controverte su questioni di rito.</p> <p>La norma disciplina anche l'istituto della rinuncia, dell'estinzione e della perenzione, molto simili a quelle previste per il processo civile.</p> <p>Le stesse regole di procedura si applicano anche al processo innanzi alla Corte dei conti.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>possono proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato in segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica. Nei 30 giorni successivi il collegio decide, in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.</p> <p>Nel caso di rigetto le spese sono poste a carico dell'opponente. E' esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.</p> <p>L'ordinanza viene depositata in segreteria, la quale la comunica alle parti costituite.</p> <p>Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione è possibile il ricorso in appello, che segue le regole ordinarie, con la riduzione alla metà di tutti i termini processuali.</p> <p>Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.</p>	
	<p>(ART. 3, comma 2, L. 205/200)</p> <p>ART. 28, Comma 3, L. 1034/1971: <u>Ricorso in appello avverso l'ordinanza sulle misure cautelari</u></p> <p>Contro l'ordinanza che decide in ordine alle misure cautelari è ammesso ricorso in appello nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza,</p>	<p>COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Questa norma disciplina il ricorso in appello avverso l'ordinanza che dispone le misure cautelari.</p> <p>In passato non vi era una norma espressa che prevedesse l'appello avverso la sospensiva.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>ovvero di 120 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza nella segreteria.</p> <p>(ART. 3, comma 3, L. 205/200)</p> <p>Disposizione transitoria per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla entrata in vigore della legge n. 205/00: il termine di 120 giorni decorre</p>	

	delegato, che viene depositato in segreteria, la quale lo comunica alle parti costituite. Entro 60 giorni dalla comunicazione le parti	
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>possono proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato in segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica. Nei 30 giorni successivi il collegio decide, in camera di consiglio, sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento, dispone la reinscrizione del ricorso nel ruolo ordinario.</p> <p>Nel caso di rigetto le spese sono poste a carico dell'opponente. E' esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.</p> <p>L'ordinanza viene depositata in segreteria, la quale la comunica alle parti costituite.</p> <p>Avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione è possibile il ricorso in appello, che segue le regole ordinarie, con la riduzione alla metà di tutti i termini processuali.</p> <p>Le disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.</p>	
	<p>(ART. 3, comma 2, L. 205/200)</p> <p>ART. 28, Comma 3, L. 1034/1971: <u>Ricorso in appello avverso l'ordinanza sulle misure cautelari</u></p> <p>Contro l'ordinanza che decide in ordine alle misure cautelari è ammesso ricorso in appello nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'ordinanza,</p>	<p>COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Questa norma disciplina il ricorso in appello avverso l'ordinanza che dispone le misure cautelari.</p> <p>In passato non vi era una norma espressa che prevedesse l'appello avverso la sospensiva.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>ovvero di 120 giorni dalla comunicazione del deposito dell'ordinanza nella segreteria.</p> <p>(ART. 3, comma 3, L. 205/200)</p> <p>Disposizione transitoria per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla entrata in vigore della legge n. 205/00: il termine di 120 giorni decorre dall'entrata in vigore dalla legge stessa.</p>	
<p>ART. 31, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Regolamento di competenza</u></p> <p>Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono <u>sospesi</u> e gli atti devono immediatamente essere trasmessi di ufficio, a cura della segreteria del TAR, al Consiglio di Stato.</p>	<p>(ART. 9, comma 4, L. 205/200)</p> <p>ART. 31, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Regolamento di competenza</u></p> <p>Negli altri casi il presidente <u>fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione</u> del regolamento di competenza proposto.</p> <p>Qualora il collegio rilevi la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza a provvedere sulle spese di giudizio. In caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>Secondo la modifica introdotta, il regolamento di competenza non sospende più i processi, perché il collegio decide subito attraverso un esame sommario dell'istanza.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 10, comma 1, L. 205/200)</p> <p>ART. 33, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato</u></p> <p>Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, il TAR esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.</p>	<p>COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze di primo grado, la norma prevede che anche in pendenza dell'appello, è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, utilizzato in passato solo in presenza di giudicato.</p>
<p>ART. 35, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Rinvio della controversia innanzi al TAR</u></p> <p>La <u>riassunzione</u> del giudizio davanti al TAR deve essere effettuata <u>entro 60 giorni</u> dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato, o, in difetto di notificazione, entro un</p>	<p>(ART. 11 L. 205/200)</p> <p>ART. 35, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Rinvio della controversia innanzi al TAR</u></p> <p>In ogni caso di <u>rinvio</u>, il giudizio prosegue innanzi al TAR, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della sentenza con la quale si</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>La norma cambia la disciplina, in quanto il proseguimento del giudizio avviene mediante fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza.</p> <p>Non vi è più la riassunzione entro 60 giorni dalla notificazione.</p>

	(ART. 3, comma 3, L. 205/200) Disposizione transitoria per l'impugnazione delle ordinanze già emanate alla entrata in vigore della legge n. 205/00: il termine di 120 giorni decorre dall'entrata in vigore dalla legge stessa.	
ART. 31, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Regolamento di competenza</u> Negli altri casi, i processi, relativamente ai quali è chiesto il regolamento di competenza, sono <u>sospesi</u> e gli atti devono immediatamente essere trasmessi di ufficio, a cura della segreteria del TAR, al Consiglio di Stato.	(ART. 9, comma 4, L. 205/200) ART. 31, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Regolamento di competenza</u> Negli altri casi il presidente <u>fissa immediatamente la camera di consiglio per la sommaria deliberazione</u> del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio rilevi la manifesta infondatezza del regolamento di competenza, respinge l'istanza a provvedere sulle spese di giudizio. In caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.	MODIFICHE Secondo la modifica introdotta, il regolamento di competenza non sospende più i processi, perché il collegio decide subito attraverso un esame sommario dell'istanza.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 10, comma 1, L. 205/200) ART. 33, Comma 5, L. 1034/1971: <u>Esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato</u> Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, il TAR esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato.	COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 Per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze di primo grado, la norma prevede che anche in pendenza dell'appello, è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, utilizzato in passato solo in presenza di giudicato.
ART. 35, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Rinvio della controversia innanzi al TAR</u> La <u>riassunzione</u> del giudizio davanti al TAR deve essere effettuata <u>entro 60 giorni</u> dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato, o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.	(ART. 11 L. 205/200) ART. 35, Comma 4, L. 1034/1971: <u>Rinvio della controversia innanzi al TAR</u> In ogni caso di <u>rinvio</u> , il giudizio prosegue innanzi al TAR, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare gli atti, documenti e memorie sino a 3 giorni prima dell'udienza.	MODIFICHE La norma cambia la disciplina, in quanto il proseguimento del giudizio avviene mediante fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Non vi è più la riassunzione entro 60 giorni dalla notificazione. I termini per la fissazione dell'udienza sono ridotti alla metà. Questo garantisce celerità ed efficienza nei giudizi amministrativi.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 33 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di: pubblici servizi, compresi quelli afferenti al <u>credito, alle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 481/95; in particolare concernenti:</u> 1. istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; 2. tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici; 3. <u>tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;</u> 4. vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei servizi pubblici; 5. procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale e regionale; 6. attività e prestazioni di ogni genere, anche di	(ART. 7, lett. a) L. 205/200) ART. 33 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di: pubblici servizi, compresi quelli afferenti <u>alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 481/95; in particolare concernenti:</u> 1. istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; 2. tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici; 3. <u>vigilanza e controllo nei confronti di gestori dei servizi pubblici;</u> 4. procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da 5. attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei	MODIFICHE La norma precisa che la giurisdizione esclusiva si limita alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare e non si estende ad altri aspetti, mentre resta inalterata per le altre materie. Viene eliminata la giurisdizione esclusiva tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste.
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese	rapporti individuali di utenza con soggetti privati, della controversia, momento risarcitorio, oba	

La <u>riassunzione</u> del giudizio davanti ai TAR deve essere effettuata <u>entro 60 giorni</u> dalla notificazione della decisione del Consiglio di Stato, o, in difetto di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della decisione stessa.	In ogni caso di <u>rinvio</u> , il giudizio prosegue innanzi al TAR, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere <u>entro 30 giorni</u> dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le parti possono depositare gli atti, documenti e memorie sino a 3 giorni prima dell'udienza.	tenere entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza. Non vi è più la riassunzione entro 60 giorni dalla notificazione. I termini per la fissazione dell'udienza sono ridotti alla metà. Questo garantisce celerità ed efficienza nei giudizi amministrativi.
--	---	---

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 33 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di: pubblici servizi, compresi quelli afferenti al <u>credito, alle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 481/95; in particolare concernenti:</u> 1. istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; 2. tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici; 3. <u>tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;</u> 4. vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei servizi pubblici; 5. procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale e regionale; 6. attività e prestazioni di ogni genere, anche di	(ART. 7, lett. a) L. 205/200) ART. 33 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di: pubblici servizi, compresi quelli afferenti <u>alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare</u> , al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla L. 481/95; in particolare concernenti: 1. istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana; 2. tra le amministrazioni pubbliche ed i gestori di servizi pubblici; 3. vigilanza e controllo nei confronti di gestori dei servizi pubblici; 4. procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale e regionale; 5. attività e prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei	MODIFICHE La norma precisa che la giurisdizione esclusiva si limita alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare e non si estende ad altri aspetti, mentre resta inalterata per le altre materie. Viene eliminata la giurisdizione esclusiva tra le amministrazioni pubbliche ed i soci di società miste.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.	rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.	
ART. 34 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque, del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.	(ART. 7, lett. b) L. 205/200) ART. 34 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche <u>e dei soggetti alle stesse equiparati</u> in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque, del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.	MODIFICHE La norma prevede ulteriori ipotesi di giurisdizione esclusiva, precisando che la stessa è estesa ai soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 35 D.LGS 80/98: <u>Poteri del giudice in caso di giurisdizione esclusiva</u> Il giudice amministrativo nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L.	(ART. 7, lett. c), L. 205/200) ART. 35 D.LGS 80/98: <u>Poteri del giudice in caso di giurisdizione esclusiva</u> Il giudice amministrativo nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L. 1034/71, prevedendo che, quando il giudice	MODIFICHE La giurisdizione esclusiva viene estesa al risarcimento del danno da attuarsi anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, nonché ai diritti patrimoniali consequenziali, in passato espressamente attribuiti al giudice ordinario. La modifica risponde al principio di economicità dei processi.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
natura patrimoniale, rese nell'espletamento di pubblici servizi, comprese quelle rese nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.	rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.	
ART. 34 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque, del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.	(ART. 7, lett. b) L. 205/200) ART. 34 D.LGS 80/98: <u>Giurisdizione esclusiva</u> Controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti delle amministrazioni pubbliche <u>e dei soggetti alle stesse equiparati</u> in materia urbanistica ed edilizia. Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell'uso del territorio. Nulla è innovato in ordine alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque, del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità, in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.	MODIFICHE La norma prevede ulteriori ipotesi di giurisdizione esclusiva, precisando che la stessa è estesa ai soggetti equiparati alle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 35 D.LGS 80/98: <u>Poteri del giudice in caso di giurisdizione esclusiva</u> Il giudice amministrativo nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva, ai sensi degli artt. 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L. 1034/71, prevedendo che, quando il giudice amministrativo conosce la controversia in sede di giurisdizione esclusiva, ha cognizione relativa anche ai diritti. Restano riservate al G.O. le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.	(ART. 7, lett. c), L. 205/200) ART. 35 D.LGS 80/98: <u>Poteri del giudice in caso di giurisdizione esclusiva</u> Il giudice amministrativo nelle materie in cui ha giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L. 1034/71, prevedendo che, quando il giudice amministrativo conosce la controversia in sede di giurisdizione esclusiva, ha cognizione riferita anche a <u>tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali</u> . E' stato inserito il comma 5, che abroga l'art. 13 della L. 142/90 e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento degli atti amministrativi.	MODIFICHE La giurisdizione esclusiva viene estesa al risarcimento del danno da attuarsi anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, nonché ai diritti patrimoniali consequenziali, in passato espressamente attribuiti al giudice ordinario. La modifica risponde al principio di economicità dei processi.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 44, Comma 1, R.D. 1054/24: <u>Integrazione istruttoria: consulenza tecnica</u> Se la sezione a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, il giudice può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.	(ART. 16 L. 205/200) ART. 44, Comma 1, R.D. 1054/24: <u>Integrazione istruttoria: consulenza tecnica</u> Se la sezione a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, il giudice può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti <u>ovvero disporre consulenza tecnica</u> .	MODIFICHE La norma introduce la consulenza tecnica, tra i mezzi istruttori, in caso sia necessario un'integrazione dell'istruttoria, anche se la consulenza tecnica non è un vero e proprio mezzo istruttorio, ma un ausilio del giudice.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u>	(ART. 1, comma 2, L. 205/200) ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u>	MODIFICHE L'organo che decide sui mezzi istruttori è un organo monocratico in via principale e solo in via sussidiaria collegiale, ai fini della celerità del

in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L. 1034/71, prevedendo che, quando il giudice amministrativo conosce la controversia in sede di giurisdizione esclusiva, ha cognizione relativa anche ai diritti. Restano riservate al G.O. le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio e la risoluzione dell'incidente di falso.	risarcimento del danno ingiusto. I commi 2 e 3 non sono stati modificati. Il comma 4 modifica il comma 3 dell'art. 7 L. 1034/71, prevedendo che, quando il giudice amministrativo conosce la controversia in sede di giurisdizione esclusiva, ha cognizione riferita anche a tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. E' stato inserito il comma 5, che abroga l'art. 13 della L. 142/90 e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento degli atti amministrativi.	La modifica risponde al principio di economicità dei processi.
---	---	--

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 44, Comma 1, R.D. 1054/24: <u>Integrazione istruttoria: consulenza tecnica</u> Se la sezione a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, il giudice può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti.	(ART. 16 L. 205/200) ART. 44, Comma 1, R.D. 1054/24: <u>Integrazione istruttoria: consulenza tecnica</u> Se la sezione a cui è stato rimesso il ricorso riconosce che l'istruzione dell'affare è incompleta, o che i fatti affermati nell'atto o nel provvedimento impugnato sono in contraddizione coi documenti, il giudice può richiedere all'amministrazione interessata nuovi schiarimenti o documenti, ovvero ordinare all'amministrazione medesima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed anche a produrre determinati documenti <u>ovvero disporre consulenza tecnica</u> .	MODIFICHE La norma introduce la consulenza tecnica, tra i mezzi istruttori, in caso sia necessario un'integrazione dell'istruttoria, anche se la consulenza tecnica non è un vero e proprio mezzo istruttorio, ma un ausilio del giudice.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u> I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso al Consiglio di Stato, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento.	(ART. 1, comma 2, L. 205/200) ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u> La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata: a) dal presidente della sezione b) o da un magistrato da lui delegato c) o dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso.	MODIFICHE L'organo che decide sui mezzi istruttori è un organo monocratico in via principale e solo in via sussidiaria collegiale, ai fini della celerità del processo.
ART. 38 R. D. 642/07: <u>Deposito della domanda di intervento</u> La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria <u>entro 2 giorni</u> successivi a quello della notificazione.	(ART. 1, comma 4, L. 205/200) ART. 38 R. D. 642/07: <u>Deposito della domanda di intervento</u> La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria <u>entro 10 giorni</u> successivi a quello della notificazione.	MODIFICHE E' stato aumentato il termine per il deposito della domanda di intervento.

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	(ART. 3, comma 4, L. 205/200) ART. 3 Comma 4 L. 205/200: <u>Sospensione dell'atto impugnato nel ricorso straordinario al capo dello Stato</u> Può essere concessa la sospensione dell'atto impugnato nel ricorso straordinario al capo dello Stato, a richiesta dall'interessato, qualora vi siano danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto. La sospensione è concessa con atto motivato del Ministero competente, su parere conforme del Consiglio di Stato.	COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 La norma introduce la sospensiva per i ricorsi innanzi al capo dello Stato, riproducendo la disciplina della vecchia sospensiva per i ricorsi giurisdizionali.
LEGGE N. 135 DEL 1997	(ART. 4, comma 2, L. 205/200)	ABROGAZIONE
ART. 10 L. 135/07: Norma di procedura in	ART. 10 L. 135/07: Norma di procedura in	E' stata abrogata la vecchia disciplina della

<p>ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u></p> <p>I provvedimenti istruttori preliminari alla discussione del ricorso al Consiglio di Stato, potranno essere disposti anche dal presidente della sezione, secondo le norme stabilite dal regolamento.</p>	<p>ART. 44, Comma 3, R.D. 1054/24: <u>Decisione sui mezzi istruttori</u></p> <p>La decisione sui mezzi istruttori, compresa la consulenza tecnica, è adottata:</p> <p>a) dal presidente della sezione b) o da un magistrato da lui delegato c) o dal collegio mediante ordinanza con la quale è contestualmente fissata la data della successiva udienza di trattazione del ricorso.</p>	<p>L'organo che decide sui mezzi istruttori è un organo monocratico in via principale e solo in via sussidiaria collegiale, ai fini della celerità del processo.</p>
<p>ART. 38 R. D. 642/07: <u>Deposito della domanda di intervento</u></p> <p>La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria <u>entro 2 giorni</u> successivi a quello della notificazione.</p>	<p>(ART. 1, comma 4, L. 205/200)</p> <p>ART. 38 R. D. 642/07: <u>Deposito della domanda di intervento</u></p> <p>La domanda di intervento è notificata alle parti nel rispettivo domicilio di elezione ed all'autorità che ha emanato l'atto impugnato, e deve essere depositata in segreteria <u>entro 10 giorni</u> successivi a quello della notificazione.</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>E' stato aumentato il termine per il deposito della domanda di intervento.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>(ART. 3, comma 4, L. 205/200)</p> <p>ART. 3 Comma 4 L. 205/200: <u>Sospensione dell'atto impugnato nel ricorso straordinario al capo dello Stato</u></p> <p>Può essere concessa la sospensione dell'atto impugnato nel ricorso straordinario al capo dello Stato, a richiesta dall'interessato, qualora vi siano danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dell'atto.</p> <p>La sospensione è concessa con atto motivato del Ministero competente, su parere conforme del Consiglio di Stato.</p>	<p>COMMA INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma introduce la sospensiva per i ricorsi innanzi al capo dello Stato, riproducendo la disciplina della vecchia sospensiva per i ricorsi giurisdizionali.</p>
<p>LEGGE N. 135 DEL 1997</p> <p>ART. 19, L. 135/97: <u>Norme di procedura in determinate materie</u></p> <p>Nei giudizi, davanti al TAR e Consiglio di Stato, aventi ad oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative ad esse connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate si</p>	<p>(ART. 4, comma 2, L. 205/200)</p> <p>ART. 19, L. 135/97: <u>Norme di procedura in determinate materie</u></p> <p>Abrogato</p>	<p>ABROGAZIONE</p> <p>E' stata abrogata la vecchia disciplina della sospensiva in determinate materie, perché sostituita dalle nuove norme sulla giurisdizione esclusiva e sul processo cautelare.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>applicano le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente nel merito, con motivazione in forma abbreviata; - tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 7 giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria; - nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro 60 giorni; - con la sentenza che si definisce il giudizio, il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare; <p>la parte interessata ha facoltà di proporre appello subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.</p>		
	<p>(ART. 4, comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 25, Commi 5 e seguenti, L. 241/90: <u>Diritto di accesso</u></p> <p>Nei giudizi aventi ad oggetto le determinazioni</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>Nelle cause in materia di diritto di accesso, ai sensi della L. 241/90, sia il ricorrente sia l'Amministrazione, a mezzo di un proprio dipendente autorizzato dal rappresentante legale,</p>

<p>LEGGE N. 135 DEL 1997</p> <p>ART. 19, L. 135/97: <u>Norme di procedura in determinate materie</u></p> <p>Nei giudizi, davanti al TAR e Consiglio di Stato, aventi ad oggetto procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico amministrative ad esse connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree ad esse destinate si</p>	<p>(ART. 4, comma 2, L. 205/200)</p> <p>ART. 19, L. 135/97: <u>Norme di procedura in determinate materie</u></p> <p>Abrogato</p>	<p>ABROGAZIONE</p> <p>E' stata abrogata la vecchia disciplina della sospensiva in determinate materie, perché sostituita dalle nuove norme sulla giurisdizione esclusiva e sul processo cautelare.</p>
---	--	--

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>applicano le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il giudice, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire immediatamente nel merito, con motivazione in forma abbreviata; - tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro 7 giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria; - nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro 60 giorni; - con la sentenza che si definisce il giudizio, il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare; <p>la parte interessata ha facoltà di proporre appello subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza.</p>		

	<p>(ART. 4, comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 25, Commi 5 e seguenti, L. 241/90: <u>Diritto di accesso</u></p> <p>Nei giudizi aventi ad oggetto le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso o il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorrente</p>	<p>MODIFICHE</p> <p>Nelle cause in materia di diritto di accesso, ai sensi della L. 241/90, sia il ricorrente sia l'Amministrazione, a mezzo di un proprio dipendente autorizzato dal rappresentante legale, possono stare in giudizio senza difensore.</p>
--	---	---

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>può stare in giudizio senza l'assistenza del difensore.</p> <p>L'Amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.</p>	

	<p>(ART. 5 L. 205/200)</p> <p>ART. 5 L. 205/2000: <u>Ricorsi in materia di pensioni</u></p> <p>In materia di ricorsi pensionistici, la Corte dei Conti giudica in composizione monocratica, in primo grado, con magistrato in funzione di giudice unico.</p> <p>In sede cautelare la Corte giudica in composizione collegiale.</p> <p>Trovano applicazione le norme sul processo del lavoro, gli artt. 420 (udienza di discussione), 421 (potrei del giudice istruttore), 429 (pronuncia della sentenza), 430 (deposito della sentenza), 431 (esecutorietà della sentenza) del c.p.c.</p> <p>Nel caso in cui il ricorrente decede, il giudice dichiara l'interruzione del giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro 90 giorni, a pena di</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Anche i giudizi innanzi alla Corte dei Conti si uniformano alle norme del processo civile, in particolare del rito del lavoro.</p> <p>Questa tendenza è presente anche per la preferenza del giudice in composizione monocratica.</p>
--	---	---

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>estinzione.</p> <p>Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente.</p>	

	<p>ART. 25, Commi 5 e seguenti. L. 241/90: <u>Diritto di accesso</u></p> <p>Nei giudizi aventi ad oggetto le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso o il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, il ricorrente</p>	<p>Nelle cause in materia di diritto di accesso, ai sensi della L. 241/90, sia il ricorrente sia l'Amministrazione, a mezzo di un proprio dipendente autorizzato dal rappresentante legale, possono stare in giudizio senza difensore.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>può stare in giudizio senza l'assistenza del difensore.</p> <p>L'Amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.</p>	
	<p>(ART. 5 L. 205/200)</p> <p>ART. 5 L. 205/2000: <u>Ricorsi in materia di pensioni</u></p> <p>In materia di ricorsi pensionistici, la Corte dei Conti giudica in composizione monocratica, in primo grado, con magistrato in funzione di giudice unico.</p> <p>In sede cautelare la Corte giudica in composizione collegiale.</p> <p>Trovano applicazione le norme sul processo del lavoro, gli artt. 420 (udienza di discussione), 421 (potrei del giudice istruttore), 429 (pronuncia della sentenza), 430 (deposito della sentenza), 431 (esecutorietà della sentenza) del c.p.c.</p> <p>Nel caso in cui il ricorrente decede, il giudice dichiara l'interruzione del giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente, il numero del ricorso e l'avvertenza che il giudizio deve essere riassunto entro 90 giorni, a pena di</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Anche i giudizi innanzi alla Corte dei Conti si uniformano alle norme del processo civile, in particolare del rito del lavoro.</p> <p>Questa tendenza è presente anche per la preferenza del giudice in composizione monocratica.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>estinzione.</p> <p>Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente.</p>	
	<p>(ART. 6 L. 205/200)</p> <p>ART. 6 L. 205/200: <u>Giurisdizione esclusiva</u></p> <p>La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha ad oggetto controversie relative a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; 2. diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo, che possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto. 	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma individua le ipotesi di giurisdizione esclusiva, includendo le questioni inerenti diritti soggettivi che possono essere risolte in sede di arbitrato rituale.</p>
	<p>(ART. 8 L. 205/200)</p> <p>ART. 8 L. 205/200: <u>Giurisdizione esclusiva: diritti soggettivi patrimoniali</u></p> <p>Nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma dispone che quando il giudice amministrativo giudica su diritti soggettivi, si applicano le norme sui procedimenti sommari, in particolare le norme sul decreto ingiuntivo, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ovvero, in corso di causa,</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>I del titolo I del libro IV del c.p.c. In tali materie il TAR dispone in via provvisoria, su istanza di parte, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter del c.p.c.</p> <p>Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.</p> <p>L'opposizione si propone con ricorso.</p> <p>Tutte le norme innanzi descritte si applicano anche nei giudizi di fronte al Consiglio di Stato</p>	<p>le norme sulle ordinanze di pagamento di somme o di ingiunzione, di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.</p>

	estinzione. Gli avvisi sono pubblicati gratuitamente.	
	(ART. 6 L. 205/200) ART. 6 L. 205/200: <u>Giurisdizione esclusiva</u> La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ha ad oggetto controversie relative a: 1. procedure di affidamento dei lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio, all'applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale; 2. diritti soggettivi devolute al giudice amministrativo, che possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto.	ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 La norma individua le ipotesi di giurisdizione esclusiva, includendo le questioni inerenti diritti soggettivi che possono essere risolte in sede di arbitrato rituale.
	(ART. 8 L. 205/200) ART. 8 L. 205/200: <u>Giurisdizione esclusiva: diritti soggettivi patrimoniali</u> Nelle materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applica il capo	ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000 La norma dispone che quando il giudice amministrativo giudica su diritti soggettivi, si applicano le norme sui procedimenti sommari, in particolare le norme sul decreto ingiuntivo, di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., ovvero, in corso di causa,
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	I del titolo I del libro IV del c.p.c. In tali materie il TAR dispone in via provvisoria, su istanza di parte, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito azionato, ricorrono i presupposti di cui agli artt. 186 bis e 186 ter del c.p.c. Per l'ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato. L'opposizione si propone con ricorso. Tutte le norme innanzi descritte si applicano anche nei giudizi di fronte al Consiglio di Stato, in sede di appello. Il presidente del TAR, o della sezione interna o distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non è possibile, entro un termine di 30 giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.	le norme sulle ordinanze di pagamento di somme o di ingiunzione, di cui agli artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.
	(ART. 9, commi 2 e 3, L. 205/200) ART. 9 Commi 2 e 3 L. 205/200: <u>Perenzione</u> Dopo 10 anni dalla data di deposito dei ricorsi, la segreteria notifica alle parti avviso, in virtù del quale è fatto obbligo alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro 6 mesi dalla data di	COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000 Con questa norma viene disciplinata la perenzione, anche in riferimento ai giudizi alla Corte dei conti, con termini ampliati rispetto al passato.
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	notifica dell'avviso. La mancata presentazione di istanza di fissazione di udienza nel termine previsto, comporta la perenzione del ricorso con le modalità della cessazione dell'estinzione del giudizio, di cui all'ultimo comma dell'art. 26 L. 1034/71, come riformato dalla presente legge. Le disposizioni concernenti la perenzione dei ricorsi ultradecennali si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.	
	(ART. 10, commi 2 e 3, L. 205/200) ART. 10, Commi 2 e 3, L. 205/200: <u>Esecuzione delle sentenze non sospese dal Corte dei Conti</u> La disposizione per l'esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ossia l'esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al	COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000 Anche per le sentenze di primo grado della Corte dei conti, per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze, la norma prevede che pur in pendenza dell'appello, è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, in passato

	<p>per l'assegnazione e competenza il presidente o un magistrato da lui delegato.</p> <p>L'opposizione si propone con ricorso.</p> <p>Tutte le norme innanzi descritte si applicano anche nei giudizi di fronte al Consiglio di Stato, in sede di appello.</p> <p>Il presidente del TAR, o della sezione interna o distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di consiglio utile, e quando ciò non è possibile, entro un termine di 30 giorni successivo al deposito del ricorso o dell'istanza di parte se separata.</p>	
	<p>(ART. 9, commi 2 e 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 9 Commi 2 e 3 L. 205/200: <u>Perenzione</u></p> <p>Dopo 10 anni dalla data di deposito dei ricorsi, la segreteria notifica alle parti avviso, in virtù del quale è fatto obbligo alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione di udienza con la firma delle parti entro 6 mesi dalla data di</p>	<p>COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Con questa norma viene disciplinata la perenzione, anche in riferimento ai giudizi alla Corte dei conti, con termini ampliati rispetto al passato.</p>
DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
	<p>notifica dell'avviso.</p> <p>La mancata presentazione di istanza di fissazione di udienza nel termine previsto, comporta la perenzione del ricorso con le modalità della cessazione dell'estinzione del giudizio, di cui all'ultimo comma dell'art. 26 L. 1034/71, come riformato dalla presente legge.</p> <p>Le disposizioni concernenti la perenzione dei ricorsi ultradecennali si applicano anche ai giudizi innanzi alla Corte dei Conti in materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra.</p>	
	<p>(ART. 10, commi 2 e 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 10, Commi 2 e 3, L. 205/200: <u>Esecuzione delle sentenze non sospese dal Corte dei Conti</u></p> <p>La disposizione per l'esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ossia l'esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui al comma 5 art. 33 L. 1034/71, introdotto dal comma 1 art. 10 L. 205/2000, si applicano anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di 1° grado e di appello, nel caso di esecuzione di sentenze non sospese dalle sezioni d'appello della Corte medesima.</p> <p>Per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni d'appello provvedono le sezioni centrali della Corte dei Conti.</p>	<p>COMMI INSERITI EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>Anche per le sentenze di primo grado della Corte dei conti, per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze, la norma prevede che pur in pendenza dell'appello, è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, in passato riservato solo al giudicato.</p>

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>LEGGE REGIO DECRETO N. 1038 DEL 1933</p> <p>ART. 105, comma 2, R.D. 1038/33: <u>Questioni pregiudiziali</u></p> <p>Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite.</p>	<p>(ART. 10, comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 105, comma 2, R.D. 1038/33: <u>Questioni pregiudiziali</u></p> <p>Abrogato</p>	<p>ABROGAZIONE</p> <p>Viene abrogata la norma sulle questioni pregiudiziali, perché sono stati conferiti più poteri giurisdizionali al giudice amministrativo, mediante l'estensione della giurisdizione esclusiva.</p>
	<p>(ART. 12 L. 205/200)</p> <p>ART. 12 L. 205/200: <u>Notifica del ricorso</u></p> <p>Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma introduce una deroga ai mezzi ordinari per le notifiche, ammettendo non solo il fax e la posta elettronica, ma anche altri mezzi, non specificati, purché idonei.</p>
	<p>(ART. 15 L. 205/200)</p> <p>ART. 15 L. 205/200: <u>Pareri del Consiglio di Stato</u></p> <p>I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma estende le regole esistenti per le sentenze ai pareri, in quanto sono pubblici e devono contenere l'indicazione del presidente del</p>

	<p>La disposizione per l'esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato, ossia l'esercizio dei poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui al comma 5 art. 33 L. 1034/71, introdotto dal comma 1 art. 10 L. 205/2000, si applicano anche nei giudizi innanzi alla Corte dei Conti di 1° grado e di appello, nel caso di esecuzione di sentenze non sospese dalle sezioni d'appello della Corte medesima.</p> <p>Per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle sezioni d'appello provvedono le sezioni centrali della Corte dei Conti.</p>	<p>dei conti, per garantire l'effettività dell'esecuzione delle sentenze, la norma prevede che pur in pendenza dell'appello, è possibile ricorrere al giudizio di ottemperanza, in passato riservato solo al giudicato.</p>
--	--	---

DISPOSIZIONE PRECEDENTE	DISPOSIZIONE IN VIGORE	COMMENTO
<p>LEGGE REGIO DECRETO N. 1038 DEL 1933</p> <p>ART. 105, comma 2, R.D. 1038/33: <u>Questioni pregiudiziali</u></p> <p>Quando in prima istanza la competente sezione giurisdizionale si sia pronunciata soltanto su questioni di carattere pregiudiziale, su queste esclusivamente si pronunciano in appello le sezioni riunite.</p>	<p>(ART. 10, comma 3, L. 205/200)</p> <p>ART. 105, comma 2, R.D. 1038/33: <u>Questioni pregiudiziali</u></p> <p>Abrogato</p>	<p>ABROGAZIONE</p> <p>Viene abrogata la norma sulle questioni pregiudiziali, perché sono stati conferiti più poteri giurisdizionali al giudice amministrativo, mediante l'estensione della giurisdizione esclusiva.</p>
	<p>(ART. 12 L. 205/200)</p> <p>ART. 12 L. 205/200: <u>Notifica del ricorso</u></p> <p>Il presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma introduce una deroga ai mezzi ordinari per le notifiche, ammettendo non solo il fax e la posta elettronica, ma anche altri mezzi, non specificati, purché idonei.</p>
	<p>(ART. 15 L. 205/200)</p> <p>ART. 15 L. 205/200: <u>Pareri del Consiglio di Stato</u></p> <p>I pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.</p>	<p>ARTICOLO INSERITO EX NOVO DALLA L. 205/2000</p> <p>La norma estende le regole esistenti per le sentenze ai pareri, in quanto sono pubblici e devono contenere l'indicazione del presidente del collegio e dell'estensore.</p>